

EUROPEO

COMMISSIONE

Bruxelles, 5.7.2023

Com(2023) 415 def.

2023/0228 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla produzione e alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, che modifica i regolamenti  
(UE) 2016/2031 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e   
che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sui materiali forestali di moltiplicazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 414 final} — {SWD(2023) 410 final} — {SWD(2023) 414 final} —  
{SWD(2023) 415 final}

**RELAZIONE**

1. **CONTESTO DELLA PROPOSTA**

**• Motivi e obiettivi della proposta**

La direttiva 1999/105/CE del Consiglio stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione ("direttiva RPM"). Tale direttiva disciplina i materiali forestali di moltiplicazione (in prosieguo: i "FRM") importanti ai fini della silvicoltura.

Negli anni successivi alla sua adozione, si sono verificati diversi importanti sviluppi, e soprattutto:

* l'adozione del Green Deal europeo, che comprende[[1]](#footnote-1)la legge europea sul clima, la[[2]](#footnote-2)nuova strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la[[3]](#footnote-3)nuova strategia forestale dell'UE per il 2030[[4]](#footnote-4) e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030[[5]](#footnote-5), e
* l'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la­cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione dei materiali riproduttivi forestali che si spostano nel commercio internazionale[[6]](#footnote-6) ("regime dell'OCSE per le sementi e le piante forestali").

Alla luce di tali sviluppi, delle nuove priorità politiche dell'UE in materia di sostenibilità, adattamento ai cambiamenti climatici e biodiversità, nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, è opportuno rivedere questa parte della legislazione dell'UE in materia di produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.

FRM si riferisce alle sementi, parti di piante e piante ed è utilizzato per la creazione di nuove foreste ("imboschimento"), il reimpianto di superfici con alberi ("rimboschimento") e altri tipi di piantagione di alberi per scopi diversi: i) la produzione di legno e biomateriali, ii) la conservazione della biodiversità, iii) il ripristino degli ecosistemi forestali, iv) l'adattamento ai cambiamenti climatici, v) la mitigazione dei cambiamenti climatici e vi) la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.

Le sementi di colture agricole sono prodotte, certificate e raccolte in cicli di un anno, mentre nel caso di FRM possono essere necessari 50-100 anni prima che le sementi e le piante forestali possano essere raccolte da materiali di base. A causa di questi lunghi cicli di produzione, è essenziale produrre FRM di alta qualità e garantire la tracciabilità per i) gli alberi genitori originari da cui è stato raccolto tale meccanismo e ii) le condizioni climatiche ed ecologiche in cui tali alberi sono stati coltivati. Il processo che porta alla produzione e alla commercializzazione di FRM è descritto di seguito.

FRM è raccolto da alberi genitori (cioè materiale di base). Tale materiale di base è stato selezionato per una serie di caratteristiche superiori (ad esempio caratteristiche morfologiche, qualità del legno, salute e resistenza) in considerazione dello scopo previsto per il quale sarà utilizzato l'FRM. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano un'ispezione ufficiale per approvare tale materiale di base. Il materiale di base è iscritto in un registro nazionale con un unico riferimento al registro e con una cosiddetta approvazione unitaria che delinea l'area da cui possono essere successivamente raccolti gli FRM. Al momento della raccolta delle FRM viene rilasciato un certificato master. Il certificato master serve a garantire la tracciabilità degli FRM fino all'ubicazione del materiale di base da cui è stato raccolto. Le FRM devono soddisfare una serie di requisiti di qualità per essere certificati. Nel caso delle sementi, tali requisiti di qualità riguardano la purezza dei semi e il numero di semi vitali che possono germinare (ossia percentuale di germinazione). L'etichetta ufficiale è rilasciata a seguito di un controllo ufficiale da parte delle autorità competenti che conferma che le FRM soddisfano i requisiti di qualità stabiliti per la categoria di FRM in questione.

La produzione di FRM nei diversi Stati membri è orientata in funzione delle esigenze specifiche. In alcuni Stati membri l'industria del legno e della pasta da pasta è l'attività economica più importante e quindi la produzione di legno è il principale ramo della politica FRM. Quando si selezionano gli "alberi genitori" (cioè il materiale di base) da cui saranno raccolti gli FRM, la qualità del legno sarà il criterio di selezione più importante in tali Stati membri.

In altri Stati membri, le FRM sono prodotte per diversi scopi e per creare ecosistemi multifunzionali. Alcune parti delle foreste sono accessibili all'uomo e agli animali e svolgono funzioni sociali e culturali, mentre altre parti della foresta sono protette da recinzioni con l'obiettivo della conservazione della biodiversità e della conservazione delle risorse genetiche forestali. In questo caso, verrà selezionata un'ampia gamma di "alberi genitoriali" con caratteristiche diverse (alberi piccoli o grandi, diverse dimensioni di rami) per ottenere un elevato grado di variazione tra tali alberi genitoriali e garantire un elevato livello di diversità genetica. Un elevato livello di diversità genetica delle FRM che saranno raccolte da tali alberi genitori è anche molto importante per l'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le FRM potrebbero essere piantate in aree climaticamente adatte o potrebbero in futuro diventare climaticamente adatte a tale meccanismo. Questa è l'idoneità degli FRM per le condizioni climatiche future attuali e previste.

L'attuale legislazione definisce gli FRM in relazione alla sua importanza ai fini forestali in tutta o in parte dell'Unione, ma rimane vago riguardo agli scopi forestali che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione. Questa mancanza di chiarezza ha in alcuni casi portato a situazioni in cui sono stati piantati FRM di bassa qualità. Gli alberi piantati possono inizialmente crescere bene, ma non riescono a produrre semi 10-20 anni dopo essere stati piantati. Ciò potrebbe portare a perdite economiche a lungo termine per l'industria del legno e della pasta di cellulosa. Nel peggiore dei casi potrebbe portare al fallimento degli ecosistemi forestali perché le foreste sono più vulnerabili alla siccità, agli attacchi di parassiti e ad altri disturbi. È pertanto necessario chiarire l'ambito di applicazione della legislazione dell'UE elencando gli scopi per i quali è importante utilizzare gli FRM di alta qualità nel regolamento proposto.

Le foreste forniscono la materia prima (legno e non legno come piante alimentari e mediche) per la coltivazione di catene del valore della bioeconomia che sostituiscono prodotti a base fossile o altrimenti dannosi. Attraverso la produzione di legno e biomateriali, la proposta di regolamento sostiene le catene del valore forestali estese, che attualmente contano 4,5 milioni di posti di lavoro nell'UE[[7]](#footnote-7).

Come già accennato in precedenza, occorre inoltre garantire che gli Stati membri possano produrre FRM ai fini pertinenti nel loro territorio. Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a decidere in merito ai criteri di selezione che saranno applicati al materiale di base in considerazione della finalità prevista di tale meccanismo. Inoltre, l'impianto di FRM di alta qualità in una zona caratterizzata da condizioni climatiche ed ecologiche favorevoli contribuisce a conseguire lo scopo previsto di tale meccanismo.

Ad esempio, le FRM possono essere raccolte da materiali di base che sono stati valutati e approvati ai fini della produzione del legno. Se tali FRM sono piantati in condizioni favorevoli, produrranno un volume di legno più elevato rispetto alla produzione media di legno di FRM che non è piantata in condizioni favorevoli. Allo stesso modo, le FRM possono essere raccolte da materiali di base selezionati e valutati per il suo adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali e regionali rispetto ai fattori biotici e abiotici presenti in tale zona. Tali FRM piantati in condizioni favorevoli ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici contribuiranno alla resilienza delle foreste alle condizioni meteorologiche estreme e al loro adattamento alle mutevoli condizioni climatiche. I terreni boschivi sono, di gran lunga, il principale contributore al pozzo di assorbimento del carbonio dell'UE e svolgeranno un ruolo essenziale nel conseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'UE di neutralità climatica entro il 2050.

Il regolamento proposto sostituisce la direttiva 1999/105/CE, ne chiarisce il campo di applicazione e ne aggiorna le disposizioni.

Persegue i seguenti obiettivi generali:

1. Garantire condizioni di parità per gli operatori in tutta l'UE;
2. Sostenere l'innovazione e la competitività dell'industria degli FRM dell'UE;
3. Contribuire ad affrontare le sfide legate alla sostenibilità, alla biodiversità e al clima.

Persegue i seguenti obiettivi specifici:

1. Aumentare la chiarezza e la coerenza del quadro giuridico attraverso norme di base semplificate, chiarite e armonizzate sui principi fondamentali presentati in una forma giuridica moderna;
2. Consentire l'adozione di nuovi sviluppi scientifici e tecnici (in particolare processi produttivi innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali);
3. Garantire la disponibilità di FRM adatti alle sfide future;
4. Sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.
5. Armonizzare il quadro per i controlli ufficiali sulle FRM;
6. Migliorare la coerenza della legislazione sugli FRM con la legislazione fitosanitaria.

La proposta di regolamento fa parte del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT).

**Coerenza con le disposizioni politiche esistenti nel settore**

La proposta di regolamento ha collegamenti con le politiche dell'UE in materia fitosanitaria (regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio[[8]](#footnote-8)) e con i controlli ufficiali (regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[[9]](#footnote-9)).

Le norme del regolamento (UE) 2016/2031 relative agli organismi nocivi si applicheranno anche alla produzione e alla commercializzazione degli FRM. L'etichetta ufficiale per le FRM sarà combinata con il passaporto delle piante stabilito da tale regolamento.

Le norme FRM saranno incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali. Ciò garantirà la coerenza con gli altri atti dell'UE riguardanti la produzione e la commercializzazione delle piante (regolamento (UE) 2016/2031 e la proposta di regolamento sulla produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale), che fanno anch'essi parte del regime giuridico dell'UE in materia di controlli ufficiali.

**Coerenza con altre politiche dell'UE**

La politica forestale nell'UE valorizza il ruolo centrale e multifunzionale delle foreste e degli ecosistemi forestali e riconosce che le foreste sono sottoposte a crescenti pressioni, causate da eventi meteorologici estremi, parassiti e malattie derivanti dai cambiamenti climatici. L'aumento della frequenza e dell'intensità delle perturbazioni, ad esempio mediante focolai di coleottero da corteccia, provoca emissioni di gas a effetto serra, perdita di biodiversità e perdita economica. Possono anche causare bruschi aumenti della registrazione del salvataggio con un impatto diretto sul mercato in tutti i paesi.

La proposta di regolamento contribuisce alle politiche generali del Green Deal europeo e alla legislazione e alle strategie correlate: la legge europea sul clima, la nuova strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici, la nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

La proposta di regolamento contribuirà a conseguire gli obiettivi della legge europea sul clima e della strategia di adattamento dell'UE facilitando la piantagione dell'albero giusto nel posto giusto. Ciò creerà notevoli benefici per i silvicoltori, la bioeconomia forestale e la società nel suo complesso.

L'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani nazionali di emergenza garantirà un approvvigionamento sufficiente di FRM per riforestare le zone colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, epidemie di malattie e parassiti, catastrofi o qualsiasi altro evento. La politica deipiani di emergenza riflette le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, compresa l'esecuzione di valutazioni nazionali dei rischi[[10]](#footnote-10).

La proposta di regolamento mira a contribuire agli obiettivi della nuova strategia forestale dell'UE volta ad adeguare le foreste ai cambiamenti climatici e a ripristinare le foreste colpite dai danni climatici, introducendo misure volte a promuovere la produzione di FRM adatte alle future condizioni climatiche. Attraverso l'elaborazione di piani nazionali di emergenza e l'impianto dell'albero giusto nel posto giusto, il presente regolamento contribuisce a garantire che le generazioni future possano continuare a godere delle funzioni sociali e culturali delle foreste.

La proposta di regolamento contribuirà a conservare le risorse genetiche forestali e a migliorare la biodiversità, agevolando l'immissione sul mercato di FRM destinati alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.

Infine, il regolamento proposto istituisce il quadro per l'introduzione delle tecnologie digitali per registrare tutte le attività di certificazione in una piattaforma online conformemente agli obiettivi della strategia digitale europea[[11]](#footnote-11).

1. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

* **Base giuridica**

La proposta introduce norme necessarie per il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, nel settore della produzione e della commercializzazione degli FRM nell'UE.

A tale riguardo, sono state selezionate le seguenti due basi giuridiche:

— Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per l'adozione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

* **Sussidiarietà (per competenza non esclusiva)**

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, nel settore dell'agricoltura e della pesca si applica una competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri, esclusa la conservazione delle risorse biologiche marine.

Dall'adozione della direttiva 1999/105/CE, tutti i settori di commercializzazione delle FRM sono stati disciplinati in larga misura a livello dell'UE. Ciò ha contribuito in modo determinante all'instaurazione di un mercato interno delle FRM. Le valutazioni d'impatto effettuate nel 2013 e nel 2023 hanno confermato che le norme dell'UE in vigore in materia di commercializzazione delle FRM hanno avuto un impatto generalmente positivo sulla libera circolazione, sulla disponibilità e sulla qualità delle FRM sul mercato dell'UE e hanno quindi agevolato gli scambi all'interno dell'UE. Un approccio più armonizzato per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione degli FRM non può essere conseguito in misura sufficiente a livello degli Stati membri, a causa della complessità e del carattere internazionale. La risposta alle sfide transfrontaliere in relazione ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e alla sostenibilità sarebbe meglio realizzata a livellodell'UE. L'UE può pertanto adottare misure relative alla produzione e alla commercializzazione di FRM di alta qualità adatte alle condizioni climatiche ed ecologiche, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

10

11

* **Proporzionalità**

Come discusso nel capitolo 7.4 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, le misure proposte si limitano alle azioni che devono essere adottate a livello dell'UE per essere efficaci ed efficienti. Per soddisfare tali esigenze, la direttiva 1999/105/CE sarà sostituita da un regolamento sulle FRM. Questo tipo di strumento è considerato più adatto, considerando che un elemento chiave della proposta consiste nell'istituire misure più armonizzate per gli Stati membri.

Requisiti uniformi per la produzione e la commercializzazione di FRM sono l'unico modo per i) garantire che le FRM abbiano un elevato livello di qualità per gli utenti, che il mercato interno funzioni bene e che vi sia parità di condizioni per gli operatori, iii) garantire l'imboschimento e il rimboschimento sostenibili, la conservazione e il ripristino della biodiversità degli ecosistemi forestali e iv) sostenere la produzione di legno e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali. Per adeguare i requisiti tecnici alle condizioni climatiche ed ecologiche, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, stabilire requisiti nazionali più rigorosi. Inoltre, per la registrazione dei materiali di base e della certificazione FRM, la flessibilità e l'armonizzazione sono bilanciate con la flessibilità per gli Stati membri di attuare tali norme in modo da adattarsi alle loro condizioni climatiche ed ecologiche locali. La legislazione contiene anche misure per rafforzare la sostenibilità e rispondere all'invito ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

* **Scelta dello strumento**

La proposta assume la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Altri mezzi non sarebbero appropriati perché gli obiettivi possono essere raggiunti nel modo più efficiente mediante requisiti pienamente armonizzati in tutta l'UE, garantendo la libera circolazione delle FRM.

1. **RISULTATI DI EX POST VALUTAZIONI, STAKEHOLDER**

**CONSULTAZIONI E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

**• Valutazioni ex post/controlli di idoneità della legislazione vigente**

Nel 2019 il Consiglio[[12]](#footnote-12) ha chiesto alla Commissione di presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per aggiornare la legislazione vigente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale ("studio PRM")[[13]](#footnote-13). Tale studio è stato supportato da uno studio esterno sulla raccolta di dati[[14]](#footnote-14). Lo studio PRM ha individuato 5 problemi chiave con la legislazione vigente.

12

13

Si tratta di:

1. L'attuazione non armonizzata della legislazione che provoca un non livello

condizioni di gioco per gli operatori;

1. procedure complesse e rigide, creando un processo decisionale ingombrante

processo;

1. la rigidità del quadro giuridico che pone difficoltà ad affrontare le questioni politiche individuate nel Green Deal europeo e nelle relative strategie;
2. la mancanza di un quadro armonizzato e basato sul rischio per i controlli ufficiali, che determina condizioni di parità per i controlli ufficiali;
3. la mancanza di disposizioni nel quadro giuridico che tengano conto del progresso scientifico e tecnologico.

La richiesta del Consiglio del 2019 conteneva una clausola di revisione che conferiva alla Commissione il mandato di presentare una proposta legislativa, se del caso alla luce dei risultati dello studio summenzionato.

**Consultazioni delle parti interessate**

La valutazione d'impatto che accompagna il regolamento sulle FRM ha comportato un'ampia gamma di consultazioni rivolte a tutti i tipi di portatori di interessi, tra cui una valutazione d'impatto iniziale, una consultazione pubblica, gruppi di lavoro con le autorità competenti e le parti interessate e riunioni bilaterali con le organizzazioni delle parti interessate.

* Vi sono state 66 risposte alla consultazione sulla valutazione d'impatto iniziale di 16 paesi e 2449 risposte alla consultazione pubblica di 29 paesi;
* Trentanove partecipanti alla valutazione d'impatto iniziale e 181 partecipanti alla consultazione pubblica hanno presentato un documento di sintesi;
* Si sono svolte consultazioni mirate per raccogliere riscontri più specializzati da parte delle autorità competenti e delle PMI, che hanno dato luogo rispettivamente a 25 e 251 risposte;
* Un'indagine mirata condotta da un consulente esterno a sostegno della valutazione d'impatto della Commissione ha fornito 99 risposte;
* Il consulente ha inoltre condotto 13 interviste approfondite e ha organizzato un focus group contenente 4 partecipanti.

Vi è stato un sostegno generale per mantenere la legislazione sugli FRM separata dalla legislazione relativa ad altre PRM. Tutti i rispondenti hanno chiesto che i pilastri esistenti della registrazione dei materiali di base e della certificazione FRM siano mantenuti. La maggior parte dei rispondenti ha sottolineato la necessità di mantenere la flessibilità per consentire agli Stati membri di decidere quali FRM siano adattati alle loro condizioni climatiche ed ecologiche locali e regionali.

Poiché l'ambito di applicazione della direttiva 1999/105/CE è vago riguardo agli scopi contemplati, gli Stati membri hanno avuto interpretazioni e interpretazioni diverse di ciò che è incluso nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/105/CE. Ad esempio, l'agroforestazione è considerata nell'ambito di applicazione della direttiva in alcuni Stati membri, ma non in altri. Di conseguenza, negli Stati membri in cui l'agroforestazione è considerata al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 1999/105/CE, le FRM di specie regolamentate possono essere vendute a fini agroforestali senza l'approvazione di materiali di base. I rispondenti alle consultazioni delle parti interessate hanno espresso opinioni contrastanti in merito alle finalità che dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione sugli FRM.

La maggior parte degli operatori ha convenuto che è auspicabile allineare i requisiti per i controlli ufficiali. La maggior parte delle parti interessate si è opposta all'inclusione della legislazione sugli FRM nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali a causa della specificità dei controlli ufficiali in questo settore e ha chiesto che i controlli ufficiali rimangano sotto il controllo della rispettiva autorità forestale competente. Tuttavia, si prevede che i vantaggi derivanti dall'inserimento della legislazione sugli FRM nell'ambito di applicazione dell'OCR supereranno gli svantaggi. Le parti interessate erano inoltre preoccupate per il potenziale aumento degli oneri amministrativi. La maggior parte delle parti interessate ha chiesto di mantenere una certa flessibilità nell'organizzazione dei controlli ufficiali e di mantenere i costi il più bassi possibile.

La maggior parte delle parti interessate ha convenuto che l'uso di tecniche biomolecolari e soluzioni digitali potrebbe apportare benefici e ha chiesto che il quadro giuridico consenta l'applicazione delle tecnologie più recenti, in linea anche con gli sviluppi delle norme internazionali.

Informazioni dettagliate sulle consultazioni delle parti interessate sono disponibili al capitolo 5.2.5 e all'allegato 2 della valutazione d'impatto.

**Raccolta e utilizzo delle competenze**

Una società di consulenza esterna incaricata dalla Commissione ha condotto uno studio a sostegno della valutazione d'impatto[[15]](#footnote-15). La società e i suoi esperti hanno lavorato a stretto contatto con i servizi competenti della Commissione durante le varie fasi dello studio.

Il consulente ha raccolto ulteriori dati e commenti attraverso una ricerca documentale, un sondaggio mirato, un focus group e interviste approfondite con le parti interessate. Lo studio di sostegno ha preso in considerazione la definizione del problema, il caso dell'azione dell'UE, gli obiettivi dell'intervento politico e lo scenario di base. Ha valutato il potenziale impatto di tre opzioni, ciascuna delle quali comprendeva variazioni su un massimo di 19 misure specifiche, proposte dalla Commissione.

Lo studio di sostegno è servito a perfezionare le opzioni strategiche e a selezionare l'opzione politica preferita.

**Valutazione d'impatto**

La presente proposta si basa su una valutazione d'impatto che ha ricevuto un "parere positivo con riserve" dal comitato per il controllo normativo il 17 febbraio 2023.

Vi sono due problemi principali individuati con l'attuale quadro giuridico degli FRM:

1. Esiste un mercato interno non armonizzato caratterizzato da condizioni divergenti per gli operatori e per le FRM commercializzate in tutti gli Stati membri. L'attuazione di vari aspetti della legislazione differisce da uno Stato membro all'altro perché (i) la legislazione lascia spazio all'interpretazione, ii) gli Stati membri hanno cercato di trovare soluzioni pratiche per superare disposizioni rigide e iii) la legislazione non ha seguito i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici in tempo utile.

15

1. La legislazione non è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e con le relative strategie. Vi sono restrizioni in relazione alla diversità genetica degli FRM, alla mancanza di caratteristiche di sostenibilità e all'ambito di applicazione incompleto della legislazione sugli FRM. L'offerta di FRM certificati di alta qualità è insufficiente a causa della crescente domanda di FRM per raggiungere l'obiettivo dell'UE di piantare altri 3 miliardi di alberi entro il 2030, con l'obiettivo di raddoppiare il numero di alberi piantati all'anno e tenendo conto degli scopi della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità e del ripristino degli ecosistemi forestali. Il crescente verificarsi di condizioni meteorologiche e catastrofi estreme, in combinazione con una valutazione insufficiente delle caratteristiche di sostenibilità per le categorie inferiori di FRM, ha esercitato pressioni sull'approvvigionamento di FRM adeguati e quindi sulla resilienza degli ecosistemi forestali.

L'obiettivo generale di questa iniziativa è garantire, per tutti i tipi di utenti, la disponibilità di FRM di elevata qualità e diversità di scelta, adattati alle condizioni climatiche attuali e previste. A un livello successivo, ciò contribuirà a proteggere la biodiversità e ripristinare gli ecosistemi forestali.

La valutazione d'impatto ha elaborato tutte le misure possibili per l'analisi sulla base di (i) uno studio esterno di raccolta di dati a sostegno di uno studio della Commissione sulle opzioni dell'UE per aggiornare la legislazione in materia di PRM, ii) uno studio a sostegno della valutazione d'impatto condotta da un consulente esterno e iii) le summenzionate attività di consultazione delle parti interessate.

Le misure diverse, complesse e spesso interconnesse sono state raggruppate in tre opzioni politiche, tutte confrontate con uno scenario di "nessun cambiamento di politica". Sono state valutate tre opzioni. L'opzione 1 ha offerto la massima flessibilità, mentre l'opzione 3 ha offerto la massima armonizzazione, in modo da ridurre al minimo le differenze nelle modalità di attuazione della legislazione. L'opzione 2 ha bilanciato la necessità di flessibilità con un maggiore grado di armonizzazione per superare i problemi derivanti dalle differenze di interpretazione.

Tutte le opzioni contenevano una serie di elementi comuni: (i) procedure amministrative semplificate e un processo decisionale più flessibile e ii) armonizzazione con la legislazione fitosanitaria.

1. ***Opzione 1 — Più elevato livello di flessibilità:*** L'opzione 1 stabilirebbe requisiti minimi per i controlli ufficiali delle FRM, ma senza collegarli al regolamento sui controlli ufficiali. Adotterà linee guida sull'uso di processi produttivi innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali. La legislazione sugli FRM riguarderebbe solo la produzione a fini forestali al fine di garantire la disponibilità di FRM di alta qualità per l'imboschimento/rimboschimento. I requisiti di sostenibilità sarebbero estesi alle categorie inferiori di FRM. Saranno introdotti orientamenti sulla pianificazione di emergenza per le gravi carenze di FRM, in caso di condizioni meteorologiche estreme e catastrofi.
2. ***Opzione 2 — Bilanciamento della flessibilità e armonizzazione (opzione preferita):*** L'opzione 2 porterebbe i controlli ufficiali sulle FRM nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali, ma con controlli semplificati sulle importazioni in luoghi appropriati all'interno dell'UE, al fine di garantire un'applicazione più mirata ed efficiente delle norme esistenti. I principi di base sarebbero inclusi nella legislazione per l'uso di processi produttivi innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali. La legislazione sugli FRM riguarderebbe la produzione a fini "forestali" e "non­forestali", al fine di aumentare la disponibilità e la qualità degli FRM al di là degli usi di imboschimento/rimboschimento. I requisiti di sostenibilità sarebbero estesi alle categorie inferiori di FRM. Saranno introdotti requisiti giuridici generali per la pianificazione di emergenza in caso di gravi carenze di FRM in caso di condizioni meteorologiche estreme e catastrofi.
3. ***Opzione 3 — Livello più elevato di armonizzazione:*** L'opzione 3 porterebbe i controlli ufficiali sulle FRM nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali, con controlli più rigorosi sulle importazioni ai posti di controllo frontalieri, che richiederebbero una documentazione speciale sulle importazioni per rafforzare e armonizzare pienamente l'applicazione. Norme dettagliate e vincolanti sarebbero incluse nella legislazione per l'uso di processi di produzione innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali. La legislazione sulle FRM riguarderebbe la produzione a fini "forestali" e "non forestali" al fine di aumentare la disponibilità e la qualità degli FRM al di là degli usi di imboschimento/rimboschimento. I requisiti di sostenibilità sarebbero estesi alle categorie inferiori di FRM e sarebbero soggetti a norme armonizzate. Saranno introdotte norme comuni per la pianificazione di emergenza per prepararsi a gravi carenze di FRM in caso di condizioni meteorologiche estreme e catastrofi.

Sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione ha concluso che l'opzione strategica 2 è l'opzione migliore per affrontare efficacemente tutti gli obiettivi della revisione della legislazione sugli FRM in modo efficiente e coerente.

L'opzione prescelta porterà miglioramenti di efficienza per gli operatori e le autorità competenti attraverso i) la possibilità per gli operatori di stampare l'etichetta ufficiale sotto controllo ufficiale, ii) l'armonizzazione con la legislazione fitosanitaria, iii) l'introduzione di controlli ufficiali basati sui rischi e la possibilità di utilizzare tecniche biomolecolari e iv) soluzioni digitali nei sistemi di registrazione e certificazione. Le FRM con caratteristiche di sostenibilità migliorate contribuiranno all'adattamento e alla mitigazione dell'impatto già visibile dei cambiamenti climatici sulle foreste, apportando quindi importanti benefici ambientali. I piani nazionali di emergenza garantiranno un approvvigionamento sufficiente di FRM per riforestare le aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi, epidemie di malattie e parassiti o altre catastrofi. Il rischio di piantare FRM di bassa qualità sarà quindi ridotto. Infine, si prevedono benefici per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali attraverso una deroga specifica.

La proposta di regolamento chiarisce che le FRM sono utilizzate per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di piantagione di alberi per vari scopi. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del regolamento, è stato ritenuto più opportuno che esso copra esplicitamente gli scopi per i quali si ritiene importante utilizzare FRM di alta qualità. Ciò è necessario per garantire che sia utilizzato solo il FRM più adatto a tali scopi e per evitare perdite economiche e danni ambientali causati dall'uso di FRM di bassa qualità.

**Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione**

La proposta introduce un regime normativo più semplice e meno oneroso per le FRM ai fini della conservazione delle risorse genetiche e del loro uso sostenibile, sostituendo la procedura di approvazione dei materiali di base destinati alla produzione di tali FRM con una procedura di notifica.

Esso consentirà agli operatori professionali di stampare l'etichetta ufficiale sotto controllo ufficiale da parte delle autorità competenti, se lo desiderano una volta che le autorità competenti hanno concluso che l'FRM è certificato. Saranno semplificati diversi processi. Tali misure di semplificazione vanno a beneficio sia delle PMI che delle microimprese. Infine, la proposta introduce nuove caratteristiche per quanto riguarda la digitalizzazione del settore degli FRM.

**• Diritti fondamentali**

La proposta di regolamento rispetta tutte le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare stabilendo norme volte alla libertà d'impresa, alla prevenzione delle discriminazioni e alla protezione dei consumatori e dell'ambiente.

1. **IMPLICAZIONI DI BILANCIO**

Non vi sono implicazioni di bilancio.

1. **ALTRI ELEMENTI**

**• Piani di attuazione e monitoraggio, modalità di valutazione e rendicontazione**

Entro il quinto anno dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione su diversi aspetti del ricorso a deroghe e politiche volte alla conservazione delle risorse genetiche, all'agrobiodiversità e alle procedure semplificate per i piccoli produttori. Ciò è necessario per riesaminare l'efficacia di queste nuove politiche ed esaminare se siano necessari miglioramenti. In particolare, si tratta di relazioni sui seguenti elementi:

* i quantitativi annuali di FRM certificati;
* i piani nazionali di emergenza adottati;
* le informazioni a disposizione degli utenti su dove piantare al meglio le FRM, sui siti web e/o nelle guide dei piantatori;
* il numero di voci FRM contenenti informazioni sull'idoneità degli FRM alle condizioni climatiche ed ecologiche;
* il numero di notifiche di FRM ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali;
* i quantitativi importati FRM;
* le sanzioni imposte.

**• Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

1. Ambito di applicazione

La proposta di regolamento si applica alle FRM di specie e ibridi artificiali, utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di piantagioni di alberi ai fini della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità, del ripristino degli ecosistemi forestali, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della mitigazione dei cambiamenti climatici e della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.

1. Materiale di base e categorie

Solo il materiale di base approvato dalle autorità competenti può essere utilizzato per la produzione e la commercializzazione di FRM. Per lo stesso motivo, solo le FRM derivate da tali materiali di base possono essere immesse sul mercato.

Sono conservati i seguenti 6 tipi di materiali di base, da cui è possibile raccogliere gli FRM, come previsto dalla direttiva 1999/105/CE: fonte di semi, stand, frutteto di semi, genitori di famiglie, clone e miscela clonale.

Le autorità competenti valuteranno le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base durante la procedura di approvazione di tale materiale di base. Le caratteristiche riguardano l'adattamento del materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche locali e la libertà degli alberi dai parassiti e dai loro sintomi.

La procedura per l'approvazione dei materiali di base comprenderà l'uso di tecniche bio-molecolari come metodo complementare e tecniche innovative di produzione di FRM clonali.

Dopo la raccolta delle FRM, le autorità competenti rilasciano un certificato master per tutte le FRM derivate da materiali di base approvati. Il presente certificato garantisce che l'FRM sia identificabile, che contenga informazioni sull'origine del materiale di base da cui è stato raccolto e fornisca i dati più appropriati per i suoi utenti e le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali. Il certificato master può essere rilasciato anche in formato elettronico.

Le FRM devono essere certificate come "identificate alla fonte", "selezionate", "qualificate" e "provate" dalle autorità competenti e commercializzate con un riferimento a tali categorie, al fine di adeguarsi alle rispettive norme del sistema dell'OCSE per le sementi e le piante forestali. Per ciascuna categoria sono stabilite norme specifiche per l'approvazione dei materiali di base, che sono in gran parte identiche a quelle stabilite dalla direttiva 1999/105/CE.

Nel caso di materiali di base destinati alla produzione di FRM nelle categorie "identificate alla fonte" e "selezionate", gli Stati membri delimitano, per le specie interessate, le regioni di provenienza, al fine di identificare una zona o gruppi di zone con condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e contenenti materiali di base con caratteristiche fenotipiche o genetiche simili.

Ciò è necessario perché gli FRM prodotti a partire da tale materiale di base saranno commercializzati con riferimento alle regioni di provenienza.

1. Operatori professionali.

Gli operatori professionali possono essere autorizzati dall'autorità competente a stampare, sotto controllo ufficiale, l'etichetta ufficiale per determinate specie e categorie di FRM. Sono stabilite norme che revocano o modificano tale autorizzazione per garantire che il sistema funzioni in modo efficace.

Saranno registrati conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò è necessario per l'efficienza e la prevenzione della doppia registrazione, in quanto gli operatori professionali contemplati dal presente regolamento coincidono in larga misura con quelli contemplati dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.

Prima di acquistare FRM, gli operatori professionali metteranno a disposizione dei potenziali acquirenti del loro FRM tutte le informazioni necessarie sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche.

1. Registri delle FRM e piani di emergenza

Ciascuno Stato membro istituirà, pubblicherà e manterrà aggiornato, in formato elettronico, i) un registro nazionale del materiale di base per le varie specie e ibridi artificiali approvati sul suo territorio e ii) un elenco nazionale, che dovrebbe essere presentato come sintesi del registro nazionale. L'elenco nazionale dovrebbe essere presentato in forma comune per ciascuna unità di approvazione. Esso conterrà informazioni sulla denominazione botanica, la categoria di FRM, la destinazione, il materiale di base, il riferimento del registro, l'ubicazione, l'altitudine o l'intervallo altitudinale, la zona, l'origine e, nel caso delle FRM della categoria "provate", se è geneticamente modificato o è stato prodotto con determinate nuove tecniche genomiche[[16]](#footnote-16).

Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione di materiale di base approvato per la produzione di FRM, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione è denominato sistema d'informazione sui materiali forestali per la riproduzione ("FOREMATIS") della Commissione.

Ciascuno Stato membro deve elaborare e aggiornare un piano di emergenza per garantire un approvvigionamento sufficiente di FRM per la riforestazione delle zone colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e parassiti o altre catastrofi

1. Requisiti di gestione e digitalizzazione

Le FRM saranno tenute separate con riferimento alle singole unità di omologazione e saranno prodotte e commercializzate in lotti.

I semi saranno commercializzati solo se conformi a determinati standard di qualità. Saranno etichettati e commercializzati solo in imballaggi sigillati.

La proposta di regolamento risponderà all'obiettivo della strategia digitale dell'UE di far sì che la trasformazione in tecnologie digitali funzioni per le persone e le imprese. Dovrebbe pertanto contenere un conferimento di potere che stabilirà norme riguardanti i) la registrazione digitale di tutte le azioni intraprese per il rilascio rispettivamente del certificato master e dell'etichetta ufficiale e ii) l'istituzione di una piattaforma centralizzata che faciliti il trattamento, l'accesso e l'uso di tali registrazioni. A tale riguardo, dovrebbe essere consentito anche l'uso di etichette elettroniche.

1. Deroghe e finalità di conservazione

Durante i periodi in cui vi sono difficoltà temporanee nell'approvvigionarsi di determinate specie di FRM, i materiali di base che soddisfano requisiti meno rigorosi saranno temporaneamente approvati per la produzione di FRM appartenenti alle specie interessate.

Saranno organizzati esperimenti temporanei a livello dell'UE per cercare alternative migliori per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento.

I requisiti per i materiali di base destinati alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali saranno diversi da quelli per i materiali di base destinati alla produzione di FRM nelle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "testato". L'obiettivo è contribuire ad aumentare la diversità all'interno di una singola specie arborea e rispondere al declino della biodiversità.

(VII) Importazioni

Le FRM saranno importate da paesi terzi solo se è accertato che soddisfano requisiti equivalenti a quelli applicabili alle FRM prodotte e commercializzate nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tali FRM importati offrano lo stesso livello di qualità degli FRM prodotti nell'UE.

Gli operatori professionali informeranno la rispettiva autorità competente in anticipo dell'importazione di sementi, piante e altre parti di piante, attraverso il sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625. Le FRM importate saranno accompagnate da un certificato master o da un certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine e da registrazioni contenenti i dettagli di tale materiale, fornite dall'operatore professionale in tale paese terzo. A tale FRM sarà allegata un'etichetta ufficiale.

Le norme del regolamento (UE) 2016/2031 relative agli organismi nocivi si applicheranno anche alla produzione e alla commercializzazione di FRM a norma del regolamento proposto. La proposta di regolamento comprende una modifica del regolamento (UE) 2016/2031, introducendo la possibilità che l'etichetta ufficiale per le FRM sia combinata con il passaporto delle piante in un unico formato.

Introduce inoltre una modifica del regolamento (UE) 2017/625 per includere le norme FRM nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di controlli ufficiali. Le regole di base e i principi dei controlli ufficiali si applicheranno anche alla produzione e alla commercializzazione di FRM, compresi quelli per i poteri delle autorità, la delega di compiti e la certificazione. La Commissione avrà il potere di adottare, se necessario, norme speciali per i controlli ufficiali sulla commercializzazione degli FRM e sugli operatori professionali. Nel caso delle importazioni, le regole generali si applicheranno in base al rischio.

La proposta di regolamento si applicherà tre anni dopo la sua entrata in vigore, per offrire alle autorità competenti e agli operatori professionali il tempo adeguato per adeguarsi alle nuove norme. Darà inoltre alla Commissione il tempo di adottare i necessari atti delegati e di esecuzione.

2023/0228 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla produzione e alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, che modifica i regolamenti  
(UE) 2016/2031 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e   
che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sui materiali forestali di moltiplicazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione europea[[17]](#footnote-17),

Dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[[18]](#footnote-18),

[Visto il parere del Comitato delle regioni,]

Deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[[19]](#footnote-19),

Considerando che:

1. La direttiva 1999/105/CE del Consiglio[[20]](#footnote-20) stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione ("FRM").
2. Le foreste coprono circa il 45 % del territorio dell'Unione e svolgono un ruolo multifunzionale che comprende funzioni sociali, economiche, ambientali, ecologiche e culturali. Le foreste hanno una funzione premordiale come pozzo di assorbimento del carbonio nella politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Le FRM di alta qualità, adattate al clima e diversificate sono essenziali per soddisfare tali esigenze.
3. Alla luce dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, dell'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione dei materiali forestali che si spostano nel commercio internazionale[[21]](#footnote-21) ("regime dell'OCSE per le sementi e le piante forestali"), delle nuove priorità politiche dell'Unione in materia di sostenibilità, adattamento ai cambiamenti climatici e biodiversità, in particolare il Green Deal europeo,[[22]](#footnote-22)nonché dell'esperienzaacquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, tale direttiva dovrebbe essere sostituita da un nuovo atto. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme in tutta l'Unione, l'atto dovrebbe assumere la forma di un regolamento.

1

2

3

4

5

6

1. L'obiettivo del programma dell'OCSE per le sementi forestali e le piante è incoraggiare la produzione e l'uso di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire un'elevata qualità e disponibilità di FRM. A causa della lunghezza dei cicli forestali e del costo delle piantagioni e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche degli FRM che utilizzano nelle piantagioni. Il programma dell'OCSE per le sementi e le piante forestali soddisfa tale esigenza attraverso la certificazione e la tracciabilità. Ha un ruolo importante nell'aiutare le foreste del mondo ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, migliorando così il potenziale di adattamento delle FRM per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di nuove foreste ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi, focolai di malattie e focolai di parassiti o altre catastrofi.
2. Il Green Deal europeo stabilisce l'impegno della Commissione ad affrontare i cambiamenti climatici e le sfide ambientali. Mira a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile. Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione degli FRM devono essere in linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica[[23]](#footnote-23) e con le tre strategie di attuazione del Green Deal europeo: la nuova strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici,[[24]](#footnote-24)la nuova strategia forestale dell'UE per il 2030[[25]](#footnote-25) e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030[[26]](#footnote-26).
3. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni e agli Stati membri pertinenti dell'Unione di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici, modificando, tra l'altro, le norme in materia di FRM. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione a livello dell'Unione di FRM. A tal fine, è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'approvazione di determinati materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinati FRM agli utilizzatori finali, come previsto dalla direttiva 1999/105/CE.
4. La nuova strategia forestale dell'UE per il 2 030 ha come obiettivi fondamentali l'imboschimento efficace e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, al fine di contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO2, ridurre l'incidenza e l'entità degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici favorevoli alla biodiversità. Garantire il ripristino delle foreste e una gestione sostenibile delle foreste rafforzata sono essenziali per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia forestale dell'UE stabilisce che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e il ripristino delle foreste a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di FRM adeguati. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più a prova di clima. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tali FRM, fornire migliori informazioni sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorare la sua produzione collaborativa e il trasferimento attraverso le frontiere nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire agli utilizzatori informazioni preliminari sull'idoneità degli FRM alle condizioni climatiche ed ecologiche.

10

1. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a mettere la biodiversità dell'Unione sulla strada della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. Ciò mira a facilitare la fornitura di FRM di alta qualità e geneticamente diversificati, adattati alle condizioni climatiche future attuali e previste. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, sono essenziali per una gestione sostenibile delle foreste e per sostenere l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici. Le specie arboree e gli ibridi artificiali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adatti alle condizioni locali ed essere di alta qualità.
2. Vi è una dimensione transfrontaliera a lungo termine a causa del fatto che la migrazione verso nord delle zone vegetative già osservata dovrebbe accelerare significativamente nei prossimi decenni. Pertanto, l'obbligo previsto dal presente regolamento di fornire informazioni sulle zone in cui le sementi possono essere piantate o in cui le FRM sono adattate alle condizioni locali sarebbe una risorsa estremamente utile per i silvicoltori. Le autorità competenti dovrebbero pertanto designare zone che specificano che in tali zone le sementi sono adatte alle condizioni locali e possono essere seminate ("zone di trasferimento di semi"). Allo stesso modo, dovrebbero designare aree che specificano che in queste zone gli FRM sono adattati alle condizioni locali ("zone di distribuzione").
3. La direttiva 1999/105/CE definisce le FRM in relazione alla sua importanza ai fini della silvicoltura in tutta o in parte dell'Unione, ma rimane vaga in merito a tali scopi forestali. A fini di chiarezza, l'ambito di applicazione del presente regolamento elenca gli scopi per i quali è importante utilizzare FRM di alta qualità.
4. Le FRM possono essere prodotte per l'imboschimento/rimboschimento e altri tipi di piantagione di alberi e per diversi scopi quali la produzione di legno e biomateriali, la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.
5. La ricerca ha dimostrato che la valutazione e l'approvazione del materiale di base in relazione allo scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli FRM sono della massima importanza. Oltre a ciò, l'impianto di FRM di alta qualità nel posto giusto ha un impatto positivo sullo scopo per il quale tale FRM viene utilizzato. Al posto giusto significa che l'FRM è geneticamente e fenotipicamente adatto al sito in cui è coltivato, comprese le proiezioni climatiche pertinenti per esso.
6. Al fine di garantire un'offerta sufficiente di FRM in risposta all'aumento della domanda di FRM, è necessario eliminare gli ostacoli effettivi o potenziali agli scambi, che possono ostacolare la libera circolazione delle FRM all'interno dell'Unione. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se le rispettive norme dell'Unione in materia di FRM impongono le norme più rigorose possibili.
7. Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione degli FRM dovrebbero tenere conto delle esigenze pratiche e dovrebbero applicarsi solo a determinate specie e ibridi artificiali elencati nell'allegato I del presente regolamento. Tali specie e ibridi artificiali sono importanti per la produzione di FRM per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di piantagione di alberi ai fini della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità, del ripristino degli ecosistemi forestali, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della mitigazione dei cambiamenti climatici e della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.
8. L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di FRM di alta qualità. Per contribuire a creare foreste resilienti e ripristinare gli ecosistemi forestali, gli utenti dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di FRM in merito all'idoneità di tale meccanismo alle condizioni climatiche ed ecologiche della zona in cui sarà utilizzato.
9. Per garantire che le FRM certificate siano adattate alle condizioni climatiche ed ecologiche della zona in cui sono piantate, le autorità competenti dovrebbero valutare le caratteristiche di sostenibilità dei materiali di base durante la procedura di approvazione di tale materiale di base. Tali caratteristiche di sostenibilità dovrebbero riguardare l'adattamento di tale materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche e la libertà degli alberi dai parassiti e dai loro sintomi.
10. Le FRM dovrebbero essere raccolte solo a partire da materiali di base valutati e approvati dalle autorità competenti al fine di garantire la massima qualità possibile di tale FRM. Il materiale di base approvato dovrebbe essere registrato in un registro nazionale con un riferimento unico al registro e con riferimento a un'unità di omologazione.
11. Al fine di adattarsi agli sviluppi scientifici e tecnici delle norme internazionali, l'uso di tecniche biomolecolari dovrebbe essere incluso come metodo complementare nella procedura di approvazione dei materiali di base. Tali tecniche biomolecolari dovrebbero essere autorizzate a valutare l'origine del materiale di base o a esaminare il materiale di base per la presenza di tratti di resistenza alle malattie attraverso marcatori molecolari.
12. Le autorità competenti dei rispettivi Stati membri dovrebbero rilasciare un certificato master per tutte le FRM derivate (vale a dire raccolte) da materiali di base approvati. Tale certificato master garantisce l'identificazione dell'FRM, contiene informazioni sulla sua origine e fornisce i dettagli più appropriati ai suoi utenti e alle autorità competenti responsabili del suo controllo ufficiale. Dovrebbe essere consentito il rilascio del certificato master in formato elettronico.
13. Solo le FRM raccolte da materiali di base approvati dovrebbero essere successivamente certificate e immesse sul mercato. Le FRM dovrebbero essere certificate come "identificate alla fonte", "selezionate", "qualificate" e "provate" dalle autorità competenti ed essere commercializzate con un riferimento a tali categorie. Tali categorie indicano quali delle caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità degli FRM. Per gli FRM di qualità inferiore ("categorie identificate dalla fonte" e "selezionate"), il materiale di base sarà controllato per verificare le caratteristiche di base. Per le categorie FRM di qualità superiore ("qualificate" e "provate"), gli alberi parentali saranno selezionati per caratteristiche eccezionali e sistemi di attraversamento progettati. Nel caso di FRM della categoria "qualificata", la superiorità degli FRM stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "provata", la superiorità di tale FRM deve essere dimostrata rispetto al materiale di base da cui è stato raccolto o con una popolazione di riferimento. Le categorie di FRM "identificate alla fonte", "selezionate", "qualificate" e "provate" dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi di produzione e commercializzazione, al fine di garantire la trasparenza, la parità di condizioni di concorrenza e l'integrità del mercato interno.
14. Le norme di certificazione dovrebbero essere chiarite nel caso delle FRM prodotte attraverso processi produttivi innovativi e in particolare tecniche di produzione di FRM per la produzione di un tipo specifico di FRM, vale a dire i cloni. Poiché il luogo di produzione di tali cloni può essere diverso dall'ubicazione dell'albero originale (ossia materiale di base) da cui è derivato il clone o i cloni, le norme dovrebbero essere modificate per garantire la tracciabilità.
15. I requisiti per i materiali di base destinati alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per i materiali di base destinati alla produzione di FRM a fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione applicati a questi due tipi di materiali di base. Al fine di conservare e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali, è opportuno conservare tutti gli alberi provenienti da uno stand di alberi nella foresta. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. D'altra parte, solo gli alberi con caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiali di base destinati alla produzione di FRM a fini commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili per quanto riguarda l'approvazione dei materiali di base e a notificare all'autorità competente il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.
16. La categoria identificata dalla fonte è la norma minima richiesta per la commercializzazione degli FRM, poiché è stata effettuata una selezione fenotipica limitata o assente del materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria identificata dalla fonte. Per garantire la tracciabilità, l'operatore professionale dovrebbe registrare l'ubicazione del materiale di base (vale a dire la provenienza) da cui sono raccolti gli FRM. L'origine di tale materiale di base dovrebbe essere indicata se nota. Ciò è in linea con il sistema dell'OCSE per le sementi e le piante forestali e con l'esperienza acquisita con la direttiva 1999/105/CE.
17. Conformemente al sistema dell'OCSE per le sementi e le piante forestali e a seguito dell'applicazione della direttiva 1999/105/CE, l'autorità competente dovrebbe valutare il materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria selezionata in base all'osservazione delle caratteristiche di tale materiale di base, tenendo conto dello scopo specifico per il quale deve essere utilizzato il materiale di base raccolto da tale materiale. Occorre garantire la qualità complessiva di tale categoria. Poiché la popolazione dovrebbe mostrare un elevato grado di uniformità, gli alberi con caratteristiche inferiori (ad esempio di dimensioni inferiori) rispetto alla dimensione media degli alberi nella popolazione complessiva dovrebbero essere rimossi.
18. Al fine di produrre FRM della categoria qualificata, l'operatore professionale dovrebbe selezionare i componenti del materiale di base che saranno utilizzati nel progetto di attraversamento a livello individuale a causa delle loro eccezionali caratteristiche per quanto riguarda, ad esempio, l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali. L'autorità competente dovrebbe approvare la composizione e la progettazione di attraversamento proposta di tali componenti, la disposizione del campo, le condizioni di isolamento e l'ubicazione di tale materiale di base. Ciò è importante per allinearsi alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema OCSE per le sementi e le piante forestali e per tener conto dell'esperienza acquisita con la direttiva 1999/105/CE.
19. Il materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria sottoposta a prova dovrebbe essere soggetto ai requisiti più rigorosi possibili. La determinazione della superiorità delle FRM dovrebbe essere effettuata confrontandola con una o preferibilmente più norme approvate o­prescelte. L'operatore professionale seleziona tali norme in base allo scopo per il quale sarà utilizzato il FRM della categoria sottoposta a prova. A questo proposito, se lo scopo di tale FRM sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'FRM sarà confrontato con standard che hanno buone prestazioni per quanto riguarda l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio, la libertà pratica dai parassiti e i loro sintomi). A seguito della selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità dell'FRM mediante test comparativi o stimarne la superiorità valutando le componenti genetiche di tale materiale di base. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ciascuna fase di tale processo. Esso dovrebbe approvare la progettazione sperimentale e le prove per l'apposizione del materiale di base, verificare le registrazioni fornite dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove riguardanti la superiorità dell'FRM o la valutazione genetica, a seconda dei casi. Ciò è necessario, al fine di allinearsi alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per le sementi e le piante forestali e di altre norme internazionali applicabili, e per tenere conto dell'esperienza acquisita con la direttiva 1999/105/CE.
20. La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria testata dura in media 10 anni. Al fine di garantire un accesso più rapido al mercato degli FRM della categoria sottoposta a prova, mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di approvare temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di 10 anni, in tutto o in parte del loro territorio. Tale approvazione dovrebbe essere rilasciata solo se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che tale materiale di base sarà conforme alle prescrizioni del presente regolamento al termine delle prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad un intervallo massimo di dieci anni.
21. La conformità delle FRM ai requisiti per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "provato" dovrebbe essere confermata mediante ispezioni effettuate dalle autorità competenti, a seconda dei casi, per ciascuna categoria ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata da un'etichetta ufficiale.
22. Le FRM geneticamente modificate possono essere immesse in commercio solo se sono sicure per la salute umana e per l'ambiente e sono state autorizzate per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[27]](#footnote-27) o del regolamento (CE) n. 1829/2003[[28]](#footnote-28) e se tali MGF appartengono alla categoria sottoposta a test. Le FRM ottenute con determinate nuove tecniche genomiche possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai loro alimenti e mangimi[[29]](#footnote-29) e se tali FRM appartengono alla categoria sottoposta a prova.
23. L'etichetta ufficiale deve contenere informazioni sui materiali di base che contengono o sono costituiti da un organismo geneticamente modificato o che sono stati prodotti con determinate nuove tecniche genomiche.

11

12

13

1. Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a stampare l'etichetta ufficiale sotto controllo ufficiale per determinate specie e categorie di FRM. Ciò darà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale FRM. Tuttavia, gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta solo dopo che l'autorità competente ha certificato l'FRM in questione. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i più elevati standard di qualità possibili per gli utilizzatori di FRM. È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.
2. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'approvazione dei materiali di base prodotti nel loro territorio, previa autorizzazione concessa dalla Commissione. Ciò consentirebbe l'attuazione di approcci nazionali o regionali in materia di produzione e commercializzazione di FRM e miranti a migliorare la qualità degli FRM interessati, la protezione dell'ambiente o il contributo alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali.
3. Al fine di garantire la trasparenza e un controllo più efficace della produzione e della commercializzazione delle FRM, gli operatori professionali dovrebbero essere iscritti nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio[[30]](#footnote-30). Tale registrazione riduce l'onere amministrativo per tali operatori professionali. È necessario per l'efficacia dell'albo ufficiale dei professionisti ed evitare la doppia iscrizione. Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano in larga misura nell'ambito di applicazione del registro ufficiale degli operatori professionali a norma del regolamento (UE) 2016/2031.
4. Prima dell'acquisto di FRM, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione dei potenziali acquirenti del loro FRM tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche, al fine di consentire loro di selezionare le FRM più appropriate per la loro regione.
5. Nel caso di materiali di base destinati alla produzione di FRM delle categorie "identificate alla fonte" e "selezionate", gli Stati membri dovrebbero delimitare, per le specie interessate, le regioni di provenienza, al fine di identificare una zona o gruppi di zone con condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e contenenti materiali di base con caratteristiche fenotipiche o genetiche simili. Ciò è necessario perché gli FRM prodotti a partire da tale materiale di base devono essere commercializzati con riferimento alle regioni di provenienza.
6. Al fine di garantire un quadro d'insieme e una trasparenza efficaci in merito agli FRM prodotti e commercializzati in tutta l'Unione, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire, pubblicare e tenere aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale del materiale di base delle varie specie e ibridi artificiali approvati sul suo territorio e un elenco nazionale che dovrebbe essere presentato come sintesi del registro nazionale.
7. Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione di materiale di base approvato per la produzione di FRM, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione dovrebbe contenere informazioni sui materialidi base che contengono o sono costituiti da un organismo geneticamente modificato o che sono stati prodotti con determinate nuove tecniche genomiche.
8. Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e aggiornare un piano di emergenza per garantire un approvvigionamento sufficiente di FRM, per riforestare le zone colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e parassiti, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione proattiva ed efficace contro tali rischi, se emergono. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito riflette anche le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile[[31]](#footnote-31).
9. Durante tutte le fasi di produzione, le FRM devono essere tenute separate con riferimento alle singole unità di omologazione. Tali unità di omologazione dovrebbero essere prodotte e commercializzate in lotti che devono essere sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di FRM. È opportuno operare una distinzione tra partite di sementi e partite di piante, al fine di identificare il tipo di FRM e garantire la tracciabilità del materiale di base riconosciuto da cui è stato raccolto l'MFC. Ciò garantisce il mantenimento dell'identità e della qualità di tale FRM.
10. Le sementi dovrebbero essere commercializzate solo se conformi a determinati standard di qualità. Essi dovrebbero essere etichettati e commercializzati solo in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguati ed evitare frodi.
11. Al fine di conseguire l'obiettivo della strategia digitale dell'UE di[[32]](#footnote-32) far funzionare la trasformazione in tecnologie digitali per le persone e le imprese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") per quanto riguarda le norme sulla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese, ai fini del rilascio di un certificato master e di un'etichetta ufficiale e dell'istituzione di una piattaforma centralizzata che faciliti il trattamento, l'accesso e l'uso di tali registrazioni.
12. Durante i periodi in cui vi sono difficoltà temporanee nella raccolta di scorte sufficienti di FRM provenienti da determinate specie, è opportuno autorizzare temporaneamente, a determinate condizioni, materiali di base che soddisfano requisiti meno rigorosi. Tali requisiti meno rigorosi dovrebbero riguardare l'approvazione di materiali di base destinati alla produzione di diverse categorie di FRM. Ciò è necessario per garantire un approccio flessibile in circostanze avverse ed evitare perturbazioni del mercato interno delle FRM".
13. Le FRM dovrebbero essere importate da paesi terzi solo se è accertato che soddisfano requisiti equivalenti a quelli applicabili alle FRM prodotte e commercializzate nell'Unione. Ciò è necessario per garantire che tali FRM importati offrano lo stesso livello di qualità degli FRM prodotti nell'Unione.
14. Se le FRM sono importate nell'Unione da un paese terzo, l'operatore professionale interessato dovrebbe informare in anticipo la rispettiva autorità competente dell'importazionedi FRM, attraverso il sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[[33]](#footnote-33). Inoltre, le FRM importate dovrebbero essere accompagnate da un certificato master o da un certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine e da registri contenenti i dettagli di tale FRM forniti dall'operatore professionale in tale paese terzo. A tale FRM dovrebbe essere allegata un'etichetta ufficiale, in quanto ciò è necessario per garantire scelte informate per gli utilizzatori di tale FRM e agevolare le autorità competenti nello svolgimento dei rispettivi controlli ufficiali.

15

16

1. Al fine di monitorare l'impatto del presente regolamento e consentire alla Commissione di valutare le misure introdotte, gli Stati membri dovrebbero riferire ogni cinque anni in merito ai quantitativi annuali di FRM certificati, ai piani nazionali di emergenza adottati, alle informazioni a disposizione degli utenti su dove utilizzare al meglio gli impianti FRM attraverso siti web e/o guide dei piantatori, ai quantitativi di FRM importati e alle sanzioni imposte.
2. Al fine di adattarsi al movimento delle zone di vegetazione e delle gamme di specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici, e a qualsiasi altro sviluppo delle conoscenze tecniche o scientifiche, anche in materia di cambiamenti climatici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco delle specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, ai quali si applica il presente regolamento.
3. Al fine di adeguarsi allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche e del sistema dell'OCSE per le sementi e le piante forestali e di altre norme internazionali applicabili, e per tener conto del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno delegare alla Commissione il[[34]](#footnote-34)potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica i) dei requisiti relativi ai materiali di base destinati alla produzione di FRM da certificare come "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "testati" e ii) le categorie in base alle quali possono essere commercializzati FRM dei diversi tipi di materiali di base.
4. Al fine di consentire agli Stati membri un approccio più flessibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione delle condizioni per autorizzare temporaneamente la commercializzazione di FRM che non soddisfano tutti i requisiti della categoria appropriata.
5. Al fine di adeguarsi agli sviluppi tecnici e scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la fissazione dei requisiti che devono essere soddisfatti per le partite di frutta e sementi delle specie oggetto del presente regolamento, che devono essere soddisfatte da parti di piante della specie e dagli ibridi artificiali disciplinati dal presente regolamento, per quanto riguarda le norme di qualità esterne per *Populus*spp.propagate da talee o set di steli, che devono essere soddisfatte mediante piantagioni delle specie e degli ibridi artificiali oggetto del presente regolamento e da soddisfare mediante stock di piante da commercializzare agli utilizzatori finali in regioni con un clima mediterraneo.

17

18

1. Al fine di adattarsi alla strategia digitale dell'UE e agli sviluppi tecnici nella digitalizzazione dei servizi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'istituzione di norme relative alla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dall'operatore professionale e dalle autorità competenti, al fine di rilasciare il certificato master, e per quanto riguarda l'istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione.
2. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori di tali atti delegati, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[[35]](#footnote-35). In particolare, per garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto della notifica del materiale di base.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento e facilitare la riconoscibilità e l'uso dei certificati master, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del contenuto e del modello del certificato generale di identità per le FRM derivate da fonti di sementi e stand, le FRM derivate da frutteti di sementi o i genitori di famiglie e le FRM derivate da cloni e miscele clonali.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento e di garantire un quadro armonizzato per l'etichettatura e la fornitura di informazioni in materia di FRM, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione del contenuto dell'etichetta ufficiale, le informazioni supplementari per le sementi e le piccole quantità di sementi, il colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di FRM e informazioni supplementari nel caso di generi o specie specifici.
6. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento e di adattarsi agli sviluppi relativi alla digitalizzazione del settore delle FRM, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità tecniche per il rilascio dei certificati master elettronici.
7. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento e di affrontare i problemi urgenti di approvvigionamento delle FRM, è opportuno conferire alla Commissione poteri di esecuzione per quanto riguarda l'approvazione temporanea per la commercializzazione di FRM di una o più specie che soddisfano requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda l'approvazione dei materiali di base.

19

1. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per decidere in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei per cercare alternative migliorate ai requisiti del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione e l'approvazione dei materiali di base e la produzione e la commercializzazione di FRM.
2. Per migliorare la coerenza delle norme sugli FRM con la legislazione fitosanitaria dell'Unione, gli articoli 36, 37, 40, 41, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero applicarsi alla produzione e alla commercializzazione di FRM a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la coerenza con le norme del regolamento (UE) 2016/2031 relativo ai passaporti delle piante, dovrebbe essere consentito combinare l'etichetta ufficiale per le FRM con il passaporto delle piante.
3. È opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/625 al fine di includere nel suo ambito di applicazione le norme sui controlli ufficiali per quanto riguarda le FRM. Ciò per garantire controlli ufficiali e un'applicazione più coerenti delle norme in tutti gli Stati membri in materia di FRM e coerenza con altri atti dell'Unione riguardanti i controlli ufficiali delle piante, in particolare il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.
5. Per motivi di chiarezza e trasparenza giuridica, è opportuno abrogare la direttiva 1999/105/CE.
6. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio armonizzato alla produzione e alla commercializzazione degli FRM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa dei suoi effetti, complessità e carattere internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento non eccede quanto necessario per conseguire tale obiettivo. In quest'ottica, e se necessario, introduce deroghe o requisiti specifici per alcuni tipi di FRM e operatori professionali.
7. Tenuto conto dei tempi e delle risorse necessari affinché le autorità competenti e gli operatori professionali interessati si adeguano ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal...*[tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione ("FRM") e in particolare i requisiti per l'approvazione dei materiali di base destinati alla produzione di FRM, l'origine e la tracciabilità di tali materiali di base, le categorie di FRM, i requisiti per l'identità e la qualità delle FRM, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione dei materiali di base e i piani di emergenza nazionali.

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli FRM delle specie arboree e ai loro ibridi artificiali,

elencato nell'allegato I.

1. Gli obiettivi del presente regolamento sono i seguenti:
2. garantire la produzione e la commercializzazione di FRM di alta qualità nell'Unione e il funzionamento del mercato interno degli FRM;
3. contribuire a creare foreste resilienti, preservare la biodiversità e ripristinare le foreste

ecosistemi;

1. sostenere la produzione di legno e biomateriali, adattamento ai cambiamenti climatici, clima

mitigazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

Articolo 26, che modifica l'elenco di cui all'allegato I come specificato al paragrafo 3, tenendo conto:

1. il movimento delle zone di vegetazione e delle gamme delle specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici;
2. qualsiasi evoluzione delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Tali atti delegati aggiungono specie e ibridi artificiali all'elenco di cui all'allegato I, se tali specie e ibridi artificiali soddisfano almeno uno dei seguenti elementi:

1. rappresentano un'area significativa e un valore economico della produzione di FRM nell'Unione;
2. sono commercializzati in almeno due Stati membri;
3. sono considerati importanti per il loro contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici, e
4. sono considerati importanti per il loro contributo alla conservazione della biodiversità.

Gli atti delegati di cui al primo comma eliminano le specie e gli ibridi artificiali dall'elenco di cui all'allegato I se non soddisfano più nessuno degli elementi di cui al primo comma.

1. Il presente regolamento non si applica a quanto segue:
2. materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 2 del regolamento (UE).../... [*Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale*];
3. materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;
4. FRM prodotti per l'esportazione verso paesi terzi;
5. FRM utilizzati per test ufficiali, scopi scientifici o lavori di selezione.

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "materiale riproduttivo forestale" ("FRM"): coni, infruttesce, frutti e semi

destinati alla produzione di uno stock vegetale appartenente a specie arboree e loro ibridi artificiali elencati nell'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti arboricoli per uno dei seguenti scopi:

1. produzione di legno e biomateriali;
2. conservazione della biodiversità;
3. ripristino degli ecosistemi forestali;
4. adattamento ai cambiamenti climatici;
5. mitigazione dei cambiamenti climatici;
6. conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche forestali.
7. "imboschimento": stabilimento di foresta mediante impianto e/o deliberato

semina su terreni che, fino ad allora, erano sottoposti a un diverso uso del suolo implica una trasformazione della forma di uso del suolo non forestale in foresta[[36]](#footnote-36);

1. "rimboschimento": il ripristino della foresta mediante impianto e/o deliberato

semina su terreni classificati come foreste[[37]](#footnote-37);

1. "unità di semi": coni, infruttesce, frutti e semi destinati alla produzione

di uno stock di piantagione;

1. "macchine vegetale": qualsiasi pianta o parte di una pianta utilizzata per la propagazione delle piante e

comprende le piante allevate da unità di sementi, da parti di piante o da piante da rigenerazione naturale;

1. "parti di piante": talee di gambo, talee di foglie e talee di radici, espianti o

embrioni utilizzati per la micropropagazione, gemme, strati, radici, rampe, insiemi e qualsiasi altra parte di una pianta utilizzata per la produzione di uno stock vegetale;

1. "produzione": tutte le fasi della generazione delle sementi e delle piante, la conversione

dall'unità di sementi alle sementi e all'allevamento di piante da uno stock vegetale, in vista della commercializzazione dei rispettivi FRM;

1. "fonte di semi": gli alberi all'interno di una zona dalla quale sono raccolte le sementi;
2. per "stare" si intende una popolazione delimitata di alberi che presentano una sufficiente uniformità in

composizione;

1. "frutteto di semi": piantagione di alberi selezionati, in cui ogni albero è identificato da un clone, una famiglia o una provenienza, isolato o gestito per evitare o ridurre l'impollinazione da fonti esterne, ed è riuscito a produrre colture frequenti, abbondanti e facilmente raccolte di sementi;
2. "genitori di famiglia": alberi utilizzati come genitori per ottenere la progenie mediante impollinazione controllata o aperta di un genitore identificato utilizzato come femmina ("albero madre"), con il polline di un "albero padre", fratello completo) o di un certo numero di "alberi padri" identificati o non identificati (fratellastro);
3. "clone": un gruppo di individui (rame) derivati originariamente da un singolo individuo (ortet) per propagazione vegetativa, ad esempio mediante talee, micropropagazione, innesti, strati o divisioni;
4. "miscela clonale": una miscela di cloni identificati in proporzioni definite;
5. "materiale di base": uno dei seguenti elementi: fonte di sementi, stand, frutteto di sementi, genitori

delle famiglie, dei cloni o delle miscele clonali;

1. "unità di riconoscimento": l'intera superficie di materiale di base per la produzione di FRM che è stata autorizzata dalle autorità competenti;
2. "unità di notifica": l'intera area di materiale di base per la produzione di FRM destinata alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;
3. "partita di semi": una serie di sementi raccolte da materiali di base riconosciuti e lavorate in modo uniforme;
4. "partita vegetale": un insieme di piante coltivate a partire da un'unica partita di sementi o da uno stock vegetale moltiplicato che è stato allevato in una zona delimitabile e trattato in modo uniforme;
5. "numero dell'lotto", il numero di identificazione della partita di sementi o della partita di piante, a seconda dei casi;
6. "prova": il luogo in cui cresce un qualsiasi supporto di alberi;
7. per "sottospecie" si intende un gruppo all'interno di una specie che è diventato in qualche modo

fenotipicamente e geneticamente diversi dal resto del gruppo;

1. "regione di provenienza": per quanto riguarda le specie o sottospecie, l'area o il gruppo di zone soggette a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi, in cui si trovano stand o fonti di sementi che presentano caratteristiche fenotipiche o genetiche simili, tenendo conto, se del caso, dei confini altitudinali;
2. "stand autoctono": uno stand di specie arboree autoctone che è stato rigenerato continuamente mediante rigenerazione naturale o artificialmente a partire da FRM raccolti nello stesso stand o stand di specie arboree autoctone nelle immediate vicinanze;
3. "stand indigeno": un cavalletto autoctono o uno stand alzato artificialmente da sementi, in cui l'origine di tale stand e lo stand stesso si trovano nella stessa regione di provenienza;
4. per "origine" si intende quanto segue:
5. per una fonte di seme autoctona o un luogo in cui crescono gli alberi;
6. per una fonte o uno stand di sementi non autoctoni, il luogo da cui sono state originariamente introdotte le sementi o le piante;
7. per un frutteto, i luoghi in cui erano originariamente ubicati i suoi componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;
8. per i genitori di famiglie, i luoghi in cui erano originariamente ubicati i loro componenti, quali le loro provenienze o altre informazioni geografiche pertinenti;
9. per un clone, l'origine è il luogo in cui l'orteto si trova o era inizialmente localizzato o selezionato;
10. per una miscela clonale, le origini sono i luoghi in cui gli orteti sono o erano inizialmente situati o selezionati;
11. "ubicazione del materiale di base": la zona geografica o la posizione geografica o le posizioni geografiche del materiale di base, se del caso per ciascuna categoria di FRM;
12. "luogo di produzione di cloni o miscele clonali o genitori di famiglie": il luogo o la posizione geografica esatta in cui è stato prodotto l'MFC;
13. "stock di fondazione": pianta, gruppo di piante, FRM, stock di DNA o informazioni genetiche del clone, o cloni in caso di miscela clonale, che funge da materiale di riferimento per il controllo dell'identità del clone o dei cloni;
14. "set": un taglio del fusto senza radici;
15. "commercializzazione": le seguenti azioni condotte da un operatore professionale: vendita,

detenzione o offerta a fini di vendita o di qualsiasi altro modo di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito o meno, di FRM;

1. "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta professionalmente in una o più delle seguenti attività:
2. produzione, compresa la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento degli FRM;
3. commercializzazione degli FRM;
4. l'immagazzinamento, la raccolta, la spedizione e il trattamento degli FRM;
5. "autorità competente": un'autorità centrale o regionale di uno Stato membro o, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali, della registrazione dei materiali di base, della certificazione delle FRM e di altre attività ufficiali riguardanti la produzione e la commercializzazione di FRM, o di qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente al diritto dell'Unione;
6. "identificato alla fonte": una categoria di FRM derivata da materiale di base costituito da una fonte di sementi o da un cavalletto situato all'interno di un'unica regione di provenienza e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;
7. "selezionato": una categoria di FRM derivata da materiale di base costituito da uno stand situato all'interno di un'unica regione di provenienza, che è stato selezionato fenotipicamente a livello di popolazione e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;
8. "qualificato": una categoria di FRM derivata da materiali di base costituiti da frutteti di sementi, genitori di famiglie, cloni o miscele clonali, i cui componenti sono stati selezionati fenotipicamente a livello individuale e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV;
9. "provato", una categoria di FRM derivata da materiali di base costituiti da cavalletti, frutteti da sementi, genitori di famiglie, cloni o miscele clonali e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V;
10. "certificazione ufficiale": la certificazione delle FRM identificate dalla fonte, selezionate, qualificate e collaudate, se tutte le ispezioni pertinenti e, se del caso, le prove di campionamento e FRM sono state effettuate dall'autorità competente e se si è concluso che l'FRM soddisfa i rispettivi requisiti del presente regolamento;
11. "categoria": FRM che si qualifica come materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o sottoposto a prova;
12. "organismo geneticamente modificato": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, esclusi gli organismi ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;
13. "Impianto di TNG": le piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche quali definite all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) [*Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai loro alimenti e mangimi*] del Parlamento europeo e del Consiglio[[38]](#footnote-38);
14. "zone di trasferimento di semi": un'area e/o zone altitudinali designate dalle autorità competenti per il movimento di FRM appartenenti alle categorie identificate e selezionate dalla fonte, tenendo conto, se del caso, dell'origine e della provenienza degli FRM, delle prove di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future sui cambiamenti climatici;
15. "superficie di distribuzione per frutteti di sementi": l'area designata dalle autorità competenti in cui le FRM appartenenti alle categorie qualificate e sottoposte a prova sono adattate alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale zona, tenendo conto, se del caso, dell'ubicazione dei frutteti e dei suoi componenti, dei risultati delle prove di progenie e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future sui cambiamenti climatici;
16. "zona di distribuzione per cloni e miscele clonali": l'area designata dalle autorità competenti in cui le FRM appartenenti alle categorie qualificate e sottoposte a prova sono adattate alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale zona, tenendo conto, se del caso, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di progenie e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future sui cambiamenti climatici;
17. "FOREMATIS": il sistema d'informazione sui materiali per la riproduzione forestale della Commissione;
18. "rigenerazione naturale": il rinnovamento di una foresta da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati *in situ*
19. "organismo nocivo di qualità": organismi nocivi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
20. non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o organismi nocivi non da quarantena regolamentati ("PRNQ") ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, né organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;
21. si verificano durante la produzione o lo stoccaggio di FRM; e
22. la loro presenza ha un impatto negativo inaccettabile sulla qualità degli FRM e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tali FRM nell'Unione;
23. "praticamente indenne da organismi nocivi": completamente indenne da organismi nocivi o in una situazione in cui la presenza di organismi nocivi di qualità nel rispettivo FRM è così bassa che tali organismi nocivi non incidono negativamente sulla qualità di tale meccanismo.

**CAPO II**

**MATERIALE DI BASE E FRM CHE NE DERIVANO**

**Approvazione del materiale di base per la produzione di FRM**

1. Solo il materiale di base approvato dalle autorità competenti può essere utilizzato per

produzione di FRM.

1. Materiale di base destinato alla produzione di FRM da certificare come "fonte—

identificato" è approvato se soddisfa i requisiti di cui all'allegato II.

I materiali di base destinati alla produzione di FRM da certificare come "selezionati" sono approvati se soddisfano i requisiti di cui all'allegato III.

I materiali di base destinati alla produzione di FRM da certificare come "qualificati" sono approvati se soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV.

I materiali di base destinati alla produzione di FRM da certificare come "provati" sono approvati se soddisfano i requisiti di cui all'allegato V.

La valutazione dei requisiti di cui agli allegati da II a V per l'approvazione dei materiali di base può comprendere, oltre all'ispezione visiva, ai controlli documentali, alle prove e alle analisi o ad altri metodi complementari, anche l'uso di tecniche biomolecolari, se ritenute più appropriate ai fini di tale approvazione.

Il materiale di base per tutte le categorie è valutato in base alle caratteristiche di sostenibilità di cui agli allegati da II a V, tenendo conto delle condizioni climatiche ed ecologiche.

L'approvazione del materiale di base deve essere effettuata con un riferimento all'unità di omologazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 che modificano gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'approvazione dei materiali di base destinati alla produzione di:

1. FRM della categoria "identificata dalla fonte", in particolare i requisiti relativi ai tipi di materiali di base, alle dimensioni effettive della popolazione, all'origine e alla regione di provenienza, alle caratteristiche di sostenibilità;
2. FRM della categoria "selezionata", in particolare i requisiti relativi all'origine, all'isolamento, alla dimensione effettiva della popolazione, all'età e allo sviluppo, all'uniformità, alle caratteristiche di sostenibilità, alla produzione in volume, alla qualità del legno e all'abitudine di forma o crescita;
3. FRM della categoria "qualificata", in particolare i requisiti relativi ai frutteti, ai genitori di famiglie, ai cloni e alle miscele clonali;
4. FRM della categoria "provate", in particolare i requisiti relativi alle caratteristiche da esaminare, la documentazione, l'elaborazione delle prove, l'analisi e la validità delle prove, la valutazione genetica dei componenti del materiale di base, le prove comparative delle FRM, l'approvazione provvisoria e le prove precoci;
5. FRM conformemente ai requisiti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali modifiche adeguano le norme per l'approvazione dei materiali di base allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché allo sviluppo del sistema dell'OCSE per le sementi e le piante forestali e di altre norme internazionali applicabili.

1. Solo il materiale di base omologato deve essere incluso sotto forma di unità di omologazione

nel registro nazionale a norma dell'articolo 12. Ciascuna unità di omologazione è identificata da un riferimento unico del registro in un registro nazionale.

1. L'approvazione del materiale di base è revocata se i requisiti di cui al presente articolo

La regolamentazione non è più rispettata.

1. Dopo l'approvazione, il materiale di base destinato alla produzione di FRM nell'ambito del

le categorie selezionate, qualificate e testate sono riesaminate dalle autorità competenti a intervalli regolari.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26

modifica degli allegati II, III, IV e V, al fine di adeguarli allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per quanto riguarda l'uso delle tecniche biomolecolari e alle pertinenti norme internazionali.

**Requisiti per la commercializzazione di FRM derivati da materiali di base approvati**

1. Le FRM derivate da materiali di base omologati sono commercializzate conformemente al

le seguenti regole:

1. Gli FRM delle specie elencate nell'allegato I possono essere commercializzati solo se rientrano nelle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "provato", e se sono stati ottenuti da materiali di base approvati a norma dell'articolo 4 e se tali materiali di base soddisfano, rispettivamente, i requisiti di cui agli allegati II, III, IV e V;
2. Le FRM degli ibridi artificiali elencati nell'allegato I possono essere commercializzate solo se rientrano nelle categorie "selezionate", "qualificate" o "provate", e sono state ottenute da materiali di base approvati a norma dell'articolo 4 e se tali materiali di base soddisfano, rispettivamente, i requisiti di cui agli allegati III, IV e V;
3. Gli FRM delle specie arboree e gli ibridi artificiali elencati nell'allegato I, che sono riprodotti vegetativamente, possono essere commercializzati solo se:
4. appartiene alle categorie "selezionate", "qualificate" o "provate", e
5. sono stati ottenuti da materiali di base che sono stati approvati a norma dell'articolo 4 e che soddisfano, rispettivamente, i requisiti di cui agli allegati III, IV e V;
6. Gli FRM della categoria "selezionati" possono essere commercializzati solo se sono stati propagati in massa a partire da sementi;
7. Gli FRM delle specie arboree e degli ibridi artificiali elencati nell'allegato I, che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati, possono essere commercializzati solo se:
8. è della categoria "provata", e
9. è stato ottenuto da materiali di base che sono stati approvati a norma dell'articolo 4 e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato V; e
10. è autorizzato per la coltivazione nell'Unione a norma dell'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;
11. Gli FRM delle specie arboree e degli ibridi artificiali elencati nell'allegato I, che contengono o consistono in un impianto NGT di categoria 1 quale definito all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE).../... (Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento NGT...), possono essere commercializzati solo se:
12. è della categoria "provata", e
13. è stato ottenuto da materiali di base che sono stati approvati a norma dell'articolo 4 e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato V; e
14. l'impianto ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di impianto NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 del regolamento (UE).../... (Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento NGT...) o è progenie di tali piante;
15. Gli FRM delle specie arboree e degli ibridi artificiali elencati nell'allegato I possono essere commercializzati solo se accompagnati da un riferimento al numero o ai numeri del certificato principale;
16. è conforme agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 relativo agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, agli ORNQ e agli organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 30 di tale regolamento;
17. Nel caso di sementi, FRM delle specie arboree e ibridi artificiali elencati nell'allegato I, possono essere commercializzati solo se, oltre al rispetto delle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni riguardanti:
18. purezza;
19. ) percentuale di germinazione del seme puro;
20. i) peso di 1000 semi puri;
21. il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, se il numero di semi germinabili è impossibile o impraticabile da valutare, il numero di semi vitali per chilogrammo.
22. Le categorie in cui le FRM dei diversi tipi di materiali di base possono essere

sono commercializzati come indicato nella tabella di cui all'allegato VI.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo

26, paragrafo 2, che modifica la tabella dell'allegato VI per quanto riguarda le categorie in cui possono essere commercializzati FRM provenienti dai diversi tipi di materiali di base.

Tale modifica adegua tali categorie allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.

**Requisiti per le FRM derivate da materiali di base destinati a  
conservazione delle risorse genetiche forestali**

Affinché gli FRM derivati da materiali di base soggetti alla deroga di cui all'articolo 18 possano essere commercializzati, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. Gli FRM delle specie elencate nell'allegato I possono essere commercializzati solo se rientrano nella categoria "identificati dalla fonte";
2. Le FRM sono di origine naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali; e
3. Le FRM sono raccolte da tutte le persone del materiale di base notificato.

**Autorizzazione temporanea all'immissione in commercio delle FRM derivate da materiale di base non conforme  
i requisiti di categoria**

1. Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di FRM derivati

a partire da materiali di base approvati che non soddisfano tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti del rispettivo Stato membro notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tali autorizzazioni temporanee e i rispettivi motivi che giustificano la loro approvazione.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
2. completando il presente articolo, stabilendo le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione temporanea allo Stato membro interessato.

Tali condizioni comprendono:

1. la giustificazione del rilascio di tale autorizzazione per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
2. la durata massima dell'autorizzazione;
3. obblighi relativi ai controlli ufficiali sugli operatori professionali che applicano tale autorizzazione;
4. il contenuto e la forma della notifica di cui al paragrafo 1.

**Requisiti speciali per determinate specie, categorie e tipi di FRM**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, integrando, se necessario, il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti, se del caso, per ciascun tipo, specie o categoria di FRM:

1. relativa alle partite di frutta e di sementi delle specie elencate nell'allegato I per quanto riguarda le specie

purezza;

1. per quanto riguarda le parti di piante delle specie e gli ibridi artificiali elencati nell'allegato I

riguarda la qualità in relazione alle caratteristiche generali, alla salute e alle dimensioni;

1. per gli standard di qualità esterni per *Populus* spp. propagati mediante talee o insiemi di steli come

riguarda i difetti e le dimensioni minime per le talee e i set di steli;

1. relativo allo stock di piantagioni delle specie e degli ibridi artificiali elencati nell'allegato I come

riguarda la qualità in relazione alle caratteristiche generali, alla salute, alla vitalità e alla qualità fisiologica;

1. relativa agli impianti da commercializzare agli utilizzatori delle regioni mediterranee

il clima per quanto riguarda i difetti, le dimensioni e l'età delle piante e, se del caso, le dimensioni del contenitore.

Tale atto delegato si basa sull'esperienza acquisita con l'applicazione dei requisiti, se del caso, per ciascun tipo, specie o categoria di FRM per quanto riguarda le disposizioni relative alle ispezioni, al campionamento e alle prove e alle distanze di isolamento. Essa adatta tali requisiti sulla base dell'elaborazione delle rispettive norme internazionali, degli sviluppi tecnici e scientifici o degli sviluppi climatici ed ecologici.

**Piano di emergenza e registro nazionale**

1. Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza per garantire

fornitura sufficiente di FRM alle zone di riforestazione colpite da eventi meteorologici estremi, incendi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, come pertinente e identificato nelle valutazioni dei rischi nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE[[39]](#footnote-39).

Tale piano di emergenza è preparato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali elencati nell'allegato I che sono ritenuti idonei alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e previste future dello Stato membro interessato.

Il piano di emergenza tiene conto della futura distribuzione prevista delle specie arboree pertinenti e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato.

1. Gli Stati membri consultano, in una fase appropriata, tutte le parti interessate in

processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza.

1. Ciascun piano di emergenza comprende quanto segue:
2. i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nell'esecuzione del piano di emergenza in caso di eventi che comportino una grave carenza di FRM, nonché la catena di comando e le procedure per il coordinamento delle azioni che le autorità competenti, le altre autorità pubbliche, gli organismi delegati o le persone fisiche coinvolte, i laboratori e gli operatori professionali devono intraprendere, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e i paesi terzi vicini, se del caso;
3. accesso delle autorità competenti alle forniture di FRM che sono state mantenute ai fini della pianificazione di emergenza, locali di operatori professionali, in particolare vivai forestali e laboratori che producono FRM, altri operatori pertinenti e persone fisiche;
4. l'accesso delle autorità competenti, ove necessario, alle attrezzature, al personale, alle competenze esterne e alle risorse necessarie per l'attivazione rapida ed efficace del piano di emergenza;
5. misure relative alla trasmissione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori professionali interessati e al pubblico, per quanto riguarda la grave carenza di FRM, e le misure adottate nei suoi confronti in caso di grave carenza di FRM ufficialmente confermata o sospettata;
6. modalità per la registrazione dei risultati della presenza di qualsiasi FRM importante

carenza;

1. le valutazioni disponibili dello Stato membro per quanto riguarda il rischio di una grave carenza di FRM per il suo territorio e il suo potenziale impatto sulla salute umana, animale e vegetale e sull'ambiente;
2. principi per la demarcazione geografica delle zone in cui si è verificata una grave carenza di FRM;
3. principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Gli Stati membri riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i loro piani di emergenza per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la futura distribuzione prevista delle specie arboree pertinenti e dei relativi ibridi artificiali.

1. Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale che:
2. contiene le specie arboree e gli ibridi artificiali elencati nell'allegato I, pertinenti per le attuali condizioni climatiche ed ecologiche dello Stato membro interessato;
3. tiene conto della prevista distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Entro quattro anni dalla data di istituzione dei rispettivi registri nazionali, gli Stati membri stabiliscono piani di emergenza per le specie e gli ibridi artificiali inclusi nei rispettivi registri.

1. Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutte le parti interessate

per l'elaborazione dei loro piani di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori pratiche ed esperienze acquisite con l'elaborazione di tali piani.

1. Gli Stati membri mettono i loro piani di emergenza a disposizione della Commissione,

altri Stati membri e tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione in FOREMATIS.

**CAPO III**

**REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI E  
MATERIALE DI BASE E DEMARCAZIONE DELLE REGIONI DI   
PROVENIENZA**

**Obblighi per gli operatori professionali**

1. Gli operatori professionali sono iscritti in un registro di cui all'articolo 65

Regolamento (UE) 2016/2031, conformemente all'articolo 66 di tale regolamento.

Essi sono stabiliti nell'Unione.

1. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utenti del loro FRM tutto il necessario

informazioni sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e previste. Tali informazioni, prima del trasferimento dell'FRM in questione, sono fornite al potenziale acquirente attraverso siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

**Delimitazione delle regioni di provenienza per determinate categorie**

Gli Stati membri delimitano, per le pertinenti specie di materiali di base destinati alla produzione di FRM delle categorie "identificate alla fonte" e "selezionate", le regioni di provenienza.

Le autorità competenti redigono e pubblicano sul loro sito web mappe che riportano le delimitazioni delle regioni di provenienza. Essi mettono tali mappe a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri tramite FOREMATIS.

**Registro nazionale ed elenchi nazionali di materiale di base**

1. Ciascuno Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato, in formato elettronico,

registro nazionale dei materiali di base delle varie specie riconosciuti sul suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18.

Tale registro contiene tutti i dettagli di ciascuna unità di materiale di base approvato, unitamente al suo riferimento unico al registro.

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti registrano immediatamente nei rispettivi registri nazionali il materiale di base incluso, prima del... [*GU, inserire la data del presente regolamento*], nei rispettivi registri nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tale articolo.

1. Ciascuno Stato membro stabilisce, pubblica e tiene aggiornato un elenco nazionale di base

materiale, che deve essere presentato come una sintesi del registro nazionale. Essa mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri in formato elettronico tramite FOREMATIS.

1. Gli Stati membri presentano l'elenco nazionale in forma comune per ciascuna unità di

approvazione del materiale di base. Per le categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", esso può contenere solo una descrizione sintetica del materiale di base, sulla base delle regioni di provenienza.

L'elenco nazionale fornisce in particolare i seguenti dettagli:

1. denominazione botanica;
2. categoria;
3. materiale di base;
4. riferimento del registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice di identità per la regione di provenienza;
5. ubicazione del materiale di base: un nome breve, se del caso, e una delle seguenti serie di indicazioni:
6. per la categoria "identificata dalla fonte", la regione di provenienza e la gamma latitudinale, longitudinale e altitudinale;
7. per la categoria "selezionata", la regione di provenienza e la posizione geografica definita dalla latitudine, dalla longitudine e dall'altitudine o dall'intervallo latitudinale, longitudinale e altitudinale;
8. per la categoria "qualificata", la posizione geografica esatta definita dalla latitudine, dalla longitudine e dall'altitudine, in cui il materiale di base è mantenuto;
9. per la categoria "provata", la posizione geografica esatta definita dalla latitudine, la longitudine e l'altitudine, in cui il materiale di base è mantenuto;
10. area: le dimensioni di una o più fonti di sementi, stand(s) o frutteti di sementi;
11. origine:
12. indicazione se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o se l'origine è sconosciuta;
13. materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se noto;
14. finalità dell'uso delle FRM;
15. nel caso di FRM della categoria "provati", indicare se si tratta di:
16. geneticamente modificati; oppure
17. un impianto NGT;
18. nel caso di categorie qualificate e testate, informazioni sul luogo di produzione di cloni o miscele clonali, se del caso.

**Elenco dell'Unione dei materiali di base approvati**

1. Sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro in conformità

Articolo 12, la Commissione pubblica un elenco intitolato "Elenco dell'Unione dei materiali di base approvati per la produzione di materiale riproduttivo forestale".

Tale elenco è reso disponibile in formato elettronico tramite FOREMATIS.

1. Tale elenco rispecchia i dettagli indicati negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

e mostra l'area di utilizzo.

**CAPO IV**

**CERTIFICATO PRINCIPALE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO**

**Certificato di identità principale**

1. Le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale,

dopo la raccolta dell'MFC da materiali di base approvati, un certificato di identità master ("certificato master"), recante il riferimento unico al registro dei materiali di base, per tutti gli MGF raccolti.

Il certificato master attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il contenuto e il modello del certificato generale di identità per le FRM:

1. Modello di certificato master per FRM derivato da fonti e stand di sementi;
2. Modello di certificato master per FRM derivato da frutteti di sementi o genitori

della famiglia o delle famiglie; e

1. Modello di certificato master per FRM derivato da cloni e miscele clonali.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

1. Se, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, uno Stato membro adotta misure per quanto riguarda

dopo la propagazione vegetativa è rilasciato un nuovo certificato master.

1. Se la miscelazione avviene a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri

garantire che i riferimenti al registro dei componenti delle miscele siano identificabili e sia rilasciato un nuovo certificato generale o un altro documento che identifichi la miscela.

1. Se una partita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è suddivisa in lotti più piccoli che non sono

trattati in modo uniforme e sottoposti a successiva propagazione vegetativa, viene rilasciato un nuovo certificato master e si fa riferimento al numero del certificato master precedente.

1. Un certificato master può essere rilasciato anche in forma elettronica ("mastro elettronico"

certificato").

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni tecniche per il rilascio dei certificati master elettronici, per garantirne la conformità al presente articolo e un modo appropriato, credibile ed efficace per il rilascio dei certificati master elettronici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
2. integrando il presente articolo, stabilendo norme in materia di:
3. registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dall'operatore professionale e dalle autorità competenti al fine di rilasciare il certificato master; e
4. istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione, al fine di agevolare il trattamento, l'accesso e l'uso di tali registrazioni.

**Lotti**

1. Durante tutte le fasi della produzione, le FRM devono essere tenute separate con riferimento a:

unità individuali di riconoscimento dei materiali di base per garantire la tracciabilità dell'MGF al materiale di base riconosciuto da cui è stato raccolto. Le FRM sono raccolte dalle singole unità di riconoscimento e commercializzate in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di FRM.

Ciascun lotto di FRM è identificato dai seguenti elementi:

1. numero del lotto;
2. codice e numero del certificato principale;
3. denominazione botanica;
4. categoria di FRM;
5. materiale di base;
6. registro di riferimento o codice di identità per la regione di provenienza;
7. regione di provenienza degli FRM "identificati dalla fonte" e "selezionati"

categorie o altri FRM, se del caso;

1. se del caso, se l'origine del materiale di base è autoctona o indigena, non autoctona o non indigena o sconosciuta;
2. nel caso delle unità di sementi, l'anno di maturazione;
3. età e tipo di piantagione di piantine o talee, sottotagli, trapianti o containerizzati;
4. per la categoria "provata" se si tratta di:
5. geneticamente modificati;
6. un impianto NGT.
7. Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c),

Gli Stati membri mantengono separatamente le FRM, che sono soggette a successiva propagazione vegetativa e lo identificano come tali. Tali FRM devono essere stati raccolti da un'unica unità di riconoscimento nelle categorie "selezionate", "qualificate" e "provate". In tali casi, l'FRM prodotto assume la stessa categoria dell'FRM originale.

1. Fatto salvo il paragrafo 1, la miscelazione di FRM è soggetta alla

le seguenti condizioni, se del caso:

1. all'interno delle categorie "identificate alla fonte" o "selezionate", la miscelazione si applica alle FRM derivate da due o più unità di riconoscimento all'interno di un'unica regione di provenienza;
2. in caso di miscelazione di FRM all'interno di un'unica regione di provenienza, da fonti di sementi e stadi della "categoria identificata dalla fonte, la nuova partita combinata è certificata come "FRM derivata da una fonte di sementi";
3. nel caso di miscelazione di FRM derivati da materiale di base non autoctono o non autoctono con quello di materiale di base di origine sconosciuta, la nuova partita combinata è certificata come "di origine sconosciuta";
4. nel caso di miscelazione di FRM derivata da un'unica unità di approvazione da diversi anni di maturazione, devono essere registrati gli anni di maturazione effettivi e la percentuale di FRM di ciascun anno.

In caso di miscelazione a norma del primo comma, lettere a), b) o c), il codice di identità della regione di provenienza può essere sostituito con il riferimento al registro di cui al paragrafo 1, lettera f).

**Etichetta ufficiale**

1. L'autorità competente rilascia un'etichetta ufficiale per ogni lotto di FRM

attestare la conformità di tale FRM ai requisiti di cui all'articolo 5.

1. Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare il funzionario

etichetta dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale FRM ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede l'infrastruttura e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.

1. L'autorità competente effettua controlli periodici per verificare se

L'operatore professionale soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2.

Se, dopo aver concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente constata che un operatore professionale non soddisfa i requisiti di cui a tale paragrafo, revoca senza indugio o modifica, a seconda dei casi, l'autorizzazione.

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, l'etichetta ufficiale deve

contiene tutte le seguenti informazioni:

1. numero o numeri del certificato master rilasciati a norma dell'articolo 14 o un riferimento

all'altro documento che identifica la miscela disponibile a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;

1. nome dell'operatore professionale;
2. quantità fornita;
3. nel caso delle FRM della categoria "provate", il cui materiale di base è approvato a norma dell'articolo 4, i termini "approvati provvisoriamente";
4. se l'FRM è stato propagato vegetativamente.
5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, quanto segue:

elementi relativi all'etichetta ufficiale:

1. contenuto dell'etichetta ufficiale;
2. informazioni supplementari per le sementi e le piccole quantità di sementi;
3. colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di FRM;
4. informazioni supplementari nel caso di generi o specie specifici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

1. Un'etichetta ufficiale può essere rilasciata anche in forma elettronica ("etichetta ufficiale elettronica").

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità tecniche per il rilascio di etichette ufficiali elettroniche, al fine di garantirne la conformità al presente articolo e un modo appropriato, credibile ed efficace per il rilascio di tali etichette ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
2. integrando il presente articolo, stabilendo norme in materia di:
3. registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti per il rilascio delle etichette ufficiali;
4. l'istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi gli Stati membri e la Commissione per facilitare il trattamento, l'accesso e l'uso di tali registrazioni.

**Imballaggi di unità di sementi**

Le unità di sementi possono essere commercializzate in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili solo dopo l'apertura dell'imballaggio.

**CAPO V**

**DEROGHE ALL'ARTICOLO 4**

**Deroga all'obbligo di essere approvato per i materiali di base destinati alla  
finalità della conservazione delle risorse genetiche forestali**

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione dei materiali di base

la conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'approvazione delle autorità competenti.

1. Qualsiasi operatore professionale che registra materiale di base ai fini della conservazione

le risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.

1. Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato al competente

autorità secondo il formato di FOREMATIS.

La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.

Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico del registro in un registro nazionale.

Tale notifica contiene le seguenti informazioni:

1. denominazione botanica;
2. categoria;
3. materiale di base;
4. riferimento del registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice di identità per la regione di provenienza;
5. ubicazione: un nome breve, se del caso, e la regione di provenienza e l'intervallo latitudinale, longitudinale e altitudinale;
6. area: le dimensioni di una fonte o di un supporto di sementi;
7. origine: indicazione se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o se l'origine è sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'indicazione dell'origine, se nota;
8. oggetto: conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche.
9. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, lo specifico

le condizioni relative ai requisiti e al contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dell'elaborazione delle norme internazionali applicabili ed sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

**Riconoscimento da parte degli operatori professionali di materiali di base destinati alla produzione di  
FRM della categoria identificata dalla fonte**

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad approvare, per talune specie, materiali di base destinati alla produzione di FRM della categoria identificata alla fonte, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la regione di provenienza, in cui si trova il materiale di base, è soggetta a condizioni estreme

condizioni meteorologiche; e

1. tali condizioni atmosferiche hanno un impatto sul ciclo riproduttivo della base

materiale e diminuire la frequenza di raccolta di FRM da quel materiale di base.

Tale autorizzazione è soggetta all'approvazione della Commissione.

**Approvazione provvisoria del materiale di base destinato alla produzione di FRM del prodotto sottoposto a prova  
categoria**

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire l'approvazione, per un periodo massimo di dieci anni, in tutto o in parte del loro territorio, del materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria "provate" qualora, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si possa presumere che, una volta completati i test, il materiale di base soddisfi i requisiti per l'approvazione a norma del presente regolamento.

**Difficoltà temporanee nell'approvvigionamento**

1. Al fine di superare eventuali difficoltà temporanee nella fornitura generale di FRM che

in uno o più Stati membri, la Commissione può, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato, autorizzare temporaneamente gli Stati membri ad approvare, mediante un atto di esecuzione, gli FRM di una o più specie derivate da materiali di base che soddisfano requisiti meno rigorosi di quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

1. Qualora la Commissione agisca conformemente al paragrafo 1, l'etichetta ufficiale rilasciata

a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, l'FRM in questione è derivato da materiali di base che soddisfano requisiti meno rigorosi di quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

1. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato conformemente

la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

**Esperimenti temporanei per cercare alternative migliorate alle disposizioni del presente regolamento**

1. In deroga agli articoli 1, 4 e 5, la Commissione può decidere, mediante

strumenti di esecuzione, relativi all'organizzazione di esperimenti temporanei per cercare alternative migliorate alle disposizioni del presente regolamento riguardanti le specie o gli ibridi artificiali cui si applica, i requisiti per l'approvazione dei materiali di base e la produzione e la commercializzazione di FRM.

Tali esperimenti possono assumere la forma di sperimentazioni tecniche o scientifiche che esaminino la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 1, 4 e 5 del presente regolamento.

1. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente

la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2, specifica uno o più dei seguenti elementi:

1. le specie o gli ibridi artificiali interessati;
2. le condizioni degli esperimenti per specie o ibrido artificiale;
3. la durata dell'esperimento;
4. gli obblighi di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.

Tali atti tengono conto dell'evoluzione:

1. i metodi per la determinazione dell'origine del materiale di base, compreso l'uso di tecniche biomolecolari;
2. i metodi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali, tenendo conto delle norme internazionali applicabili;
3. i metodi di riproduzione, produzione compreso l'uso di metodi innovativi

processi di produzione;

1. i metodi per la progettazione di schemi di attraversamento di componenti di base

materiale;

1. i metodi per la valutazione delle caratteristiche dei materiali di base e degli FRM;
2. i metodi di controllo dell'FRM in questione.

Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione degli FRM interessati e si basano su eventuali prove comparative e prove effettuate dagli Stati membri.

1. La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li riassume

in una relazione che indichi, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 1, 4 o 5.

**Autorizzazione ad adottare requisiti più rigorosi**

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante l'attuazione

gli atti possono autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'approvazione dei materiali di base e la produzione di FRM, requisiti di produzione più rigorosi di quelli di cui a tale articolo, in tutto o in parte del territorio dello Stato membro interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri

presentare alla Commissione una richiesta contenente:

1. i progetti di disposizioni contenenti i requisiti proposti;
2. una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo se

sono soddisfatte le condizioni:

1. le misure richieste garantiscono almeno una delle seguenti misure:
2. il miglioramento della qualità degli FRM interessati;
3. la tutela dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici o il contributo alla protezione della biodiversità, al ripristino degli ecosistemi forestali;
4. le misure richieste sono necessarie e proporzionate al loro obiettivo a norma della lettera a); e
5. le misure sono giustificate in base alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dello Stato membro interessato.
6. Qualora gli Stati membri abbiano adottato requisiti supplementari o più rigorosi

a norma dell'articolo 7 della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri interessati, entro... [un anno dalla *data di applicazione del presente regolamento*], riesaminano tali misure e abrogano o modificano tali misure per conformarsi al presente regolamento.

Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri di tali azioni.

**CAPO VI**

**IMPORTAZIONI DI FRM**

**Importazioni sulla base dell'equivalenza dell'Unione**

1. Gli FRM possono essere importati da paesi terzi nell'Unione solo se sono stabiliti,

a norma del paragrafo 2, soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili alle FRM prodotte e commercializzate nell'Unione.

1. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se FRM di specifici

i generi, specie οr categorie prodotte in un paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli applicabili alle FRM prodotte e commercializzate nell'Unione, sulla base di tutti i seguenti elementi:

1. un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo interessato; e
2. il risultato soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo interessato, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione;
3. tale paese terzo partecipa al regime dell'OCSE per la certificazione dei materiali riproduttivi forestali che si spostano nel commercio internazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

1. Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione

esaminare se i sistemi, per l'approvazione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di FRM a partire da tale materiale di base, applicati nel paese terzo interessato forniscano le stesse garanzie di cui agli articoli 4, 5 e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificate dalla fonte", "selezionate", "qualificate" e "provate".

**Notifica e certificati degli FRM importati**

1. Gli operatori professionali che importano FRM nell'Unione ne informano i rispettivi

autorità competente prima dell'importazione attraverso il sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

1. Gli FRM importati sono accompagnati da tutti i seguenti elementi:
2. un certificato master o un altro certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine;
3. un'etichetta ufficiale; e
4. registri contenenti i dettagli di tale FRM forniti dall'operatore professionale in tale paese terzo.
5. A seguito dell'importazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente della

Lo Stato membro interessato sostituisce:

1. il certificato master o il certificato ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera a), con un nuovo certificato master rilasciato nello Stato membro interessato; e
2. l'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera b), con una nuova etichetta ufficiale

rilasciato nello Stato membro interessato.

**CAPITOLO VII**

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatto salvo il

le condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 2 e 6,

L'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 7, sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal... [*data di entrata in vigore del presente regolamento*]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, all'articolo 5, paragrafo 3,

L'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 7, possono essere revocati in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati in tale decisione. Essa ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

1. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da

ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

1. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente a:

il Parlamento europeo e il Consiglio.

1. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 5, paragrafo 3,

L'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 7, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante e gli animali,

Alimenti e mangimi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[[40]](#footnote-40). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[[41]](#footnote-41).

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, l'articolo 5 del regolamento (UE) n.

Si applica il 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richiede.

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, l'articolo 8 del regolamento (UE) n.

182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso, si applica.

**CAPITOLO VIII**

**Segnalazione, sanzioni e modifiche dei regolamenti (UE)  
2016/2031 e 2017/625**

**Segnalazione**

Entro il... [*Ufficio delle pubblicazioni, inserire la data di cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento*] e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui seguenti aspetti:

1. quantitativi di FRM certificati all'anno;
2. numero di piani nazionali di emergenza adottati per preparare le difficoltà di approvvigionamento di FRM

e il tempo necessario per attivare tali piani di emergenza;

24

25

1. numero di siti web e/o guide nazionali per fioriere contenenti informazioni su dove

ai migliori impianti FRM;

1. quantitativi di FRM per generi e specie importati da paesi terzi nell'ambito dell'Unione

equivalenza;

1. sanzioni inflitte a norma dell'articolo 29.

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i formati tecnici per la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

**Sanzioni**

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di effettive, proporzionate e dissuasive.

le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e misure e le eventuali successive modifiche che le riguardano.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie in caso di violazione del presente regolamento,

perpetrati mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, riflettono, conformemente al diritto nazionale, almeno il vantaggio economico per l'operatore professionale o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore professionale.

**Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031**

Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:

1. all'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi non da quarantena regolamentati dell'Unione sulle piante da impianto in questione, di cui all'articolo 36, lettera f), del presente regolamento. Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento all'interno dell'Unione di tali piante.";

1. all'articolo 83 è aggiunto il paragrafo seguente:

5 bis. Nel caso di piante da impianto prodotte o commercializzate come categorie identificate, selezionate, qualificate o testate, di cui al regolamento (UE).../...\*+, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta conformemente alle rispettive disposizioni di tale regolamento.

In caso di applicazione del presente paragrafo,

1. il passaporto delle piante per i movimenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parti E e F, del presente regolamento;
2. il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento all'interno di una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte H, del presente regolamento.";

\*

Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio del... ... (GU...).";

+ GU: Inserire nel testo il numero del presente regolamento e delle istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.

1. L'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

**Modifiche del regolamento (UE) 2017/625**

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"(L) produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo forestale.";

1. all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"(52) "materiale di moltiplicazione forestale": il materiale quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... del...\*+

\* Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio del... ... (GU...).";

+ *GU: Inserire nel testo il numero del presente regolamento e*

*le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.*

1. dopo l'articolo 22 bis è inserito il seguente articolo:

"*Articolo 22 ter*

**Norme specifiche sui controlli ufficiali e sulle misure adottate dalle autorità competenti in  
relazione con il materiale riproduttivo forestale**

1. I controlli ufficiali volti a verificare il rispetto delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), comprendono controlli ufficiali sulla produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione e sugli operatori soggetti a tali norme.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l'esecuzione di controlli ufficiali sui materiali forestali di moltiplicazione al fine di verificare la conformità alle norme dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabili a tali merci e per le misure adottate dalle autorità competenti in seguito all'esecuzione di tali controlli ufficiali.

Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

1. requisiti specifici per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulla produzione e la commercializzazione all'interno dell'Unione di particolari materiali forestali di moltiplicazione soggetti alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere al mancato rispetto delle norme dell'Unione sui materiali forestali di una particolare origine o provenienza;
2. requisiti specifici per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulle attività degli operatori professionali connessi alla produzione di particolari materiali forestali di moltiplicazione soggetti alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere al mancato rispetto delle norme dell'Unione sui materiali forestali di una particolare origine o provenienza; e
3. i casi in cui le autorità competenti devono adottare una o più delle misure di cui all'articolo 137, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafo 2, in relazione a specifiche inadempienze.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative a modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale al fine di verificare la conformità alle norme dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabili a tali merci e per le misure adottate dalle autorità competenti a seguito di tali controlli ufficiali:
5. frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, qualora sia necessario un livello minimo di controllo ufficiale per rispondere ai rischi omogenei riconosciuti di non conformità alle norme sui materiali forestali di una particolare origine o provenienza;
6. frequenza dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati a rilasciare etichette ufficiali sotto controllo ufficiale a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE).../...\*+

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

\* Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio

... ... (GU...)."

+ GU: Inserire nel testo il numero del presente regolamento e

le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.

**CAPITOLO IX**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Abrogazione della direttiva 1999/105/CE**

La direttiva 1999/105/CE è abrogata.

I riferimenti a tale atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal*... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Esso è obbligatorio nella sua interezza e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles,

|  |  |
| --- | --- |
| *Per il Parlamento europeo Il Presidente* | *Per il Consiglio Il Presidente* |

1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo (COM(2019)640 final). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("legge europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Forgiare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final). [↑](#footnote-ref-3)
4. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 (COM(2021) 572 final). [↑](#footnote-ref-4)
5. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final). [↑](#footnote-ref-5)
6. Decisione del Consiglio che istituisce il sistema OCSE per la certificazione dei materiali riproduttivi forestali che si spostano nel commercio internazionale [OCSE/LEGAL/0355]. [↑](#footnote-ref-6)
7. Robert N., Jonsson R., Chudy R., Camia A. (2020) La bioeconomia dell'UE: Sostenere un cambiamento di occupazione a valle nelle catene del valore basate sul legno? Sostenibilità 12, 758. [↑](#footnote-ref-7)
8. Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4). [↑](#footnote-ref-8)
9. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e mangimi, di norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante e sui prodotti fitosanitari, che modifica i regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e le direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1). [↑](#footnote-ref-9)
10. Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924). [↑](#footnote-ref-10)
11. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Compasso per il digitale 2030: la via europea per il decennio digitale (COM(2021)118 final). [↑](#footnote-ref-11)
12. Decisione (UE) 2019/1905 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per aggiornare la legislazione vigente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e una proposta, se del caso, alla luce dei risultati dello studio (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 105). [↑](#footnote-ref-12)
13. Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle opzioni dell'Unione per aggiornare la legislazione vigente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale (SWD(2021)90 final). [↑](#footnote-ref-13)
14. ICF (2021) Raccolta e analisi dei dati a sostegno di uno studio della Commissione sulle opzioni dell'Unione per aggiornare la legislazione vigente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale; <https://doi.org/10.2875/406165>. [↑](#footnote-ref-14)
15. ICF (2022) Studio a sostegno della valutazione d'impatto per la revisione della legislazione sui materiali riproduttivi vegetali e forestali; <https://data.europa.eu/doi/10.2875/4381>. [↑](#footnote-ref-15)
16. Regolamento (UE) *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento]* del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai loro alimenti e mangimi, e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU L... del...). [↑](#footnote-ref-16)
17. GU C 199 del 14.7.1999, pag. 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. GU C 329 del 17.11.1999, pag. 15. [↑](#footnote-ref-18)
19. Posizione del Parlamento europeo del... e posizione del Consiglio in prima lettura del... Posizione del Parlamento europeo del... e decisione del Consiglio del [↑](#footnote-ref-19)
20. Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17). [↑](#footnote-ref-20)
21. Decisione del Consiglio che istituisce il sistema OCSE per la certificazione dei materiali riproduttivi forestali che si muovono nel commercio internazionale [OCSE/LEGAL/0355]. [↑](#footnote-ref-21)
22. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo (COM/2019/640 final). [↑](#footnote-ref-22)
23. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("legge europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). [↑](#footnote-ref-23)
24. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Forgiare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final). [↑](#footnote-ref-24)
25. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 (COM(2021) 572 final). [↑](#footnote-ref-25)
26. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final). [↑](#footnote-ref-26)
27. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1). [↑](#footnote-ref-27)
28. Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1). [↑](#footnote-ref-28)
29. Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio.... (GU..., pag.). [↑](#footnote-ref-29)
30. Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4). [↑](#footnote-ref-30)
31. Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924). [↑](#footnote-ref-31)
32. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Compasso per il digitale 2030: la via europea per il decennio digitale (COM(2021)118 final). [↑](#footnote-ref-32)
33. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e mangimi, di norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante e sui prodotti fitosanitari, che modifica i regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e le direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1). [↑](#footnote-ref-33)
34. Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). [↑](#footnote-ref-34)
35. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. [↑](#footnote-ref-35)
36. FAO (2020) Globale Foresta Risorse Valutazione Termini e definizioni.

    [**https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf**.](https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf)

    FAO (2020) Globale Foresta Risorse Valutazione Termini e definizioni. [↑](#footnote-ref-36)
37. [**https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf**.](https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf) [↑](#footnote-ref-37)
38. Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai loro alimenti e mangimi e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU...). [↑](#footnote-ref-38)
39. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924. [↑](#footnote-ref-39)
40. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). [↑](#footnote-ref-40)
41. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [↑](#footnote-ref-41)